

DCCXXX. SEDUTA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 29041
Disegni di legge :	
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti)	29042
(Trasmissione)	29041
(Approvazione da parte di Commissioni permanenti)	29043
(Deferimento all'approvazione di Commissione permanente)	29043
Disegno di legge d'iniziativa del senatore Macrelli ed altri (Presentazione)	
	29042
Disegno di legge : « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (318) (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	29044 <i>passim</i> 29086
ZOTTA	29045, 29060, 29072, 29073
RIZZO Giambattista	29046 <i>in ssim</i> 29084
CARON	29048, 29067, 29068, 29075, 29080, 29086
DE LUCA	29048 <i>p ssim</i> 29087
BOERI	29050, 29061, 29074, 29087
MARCONCINI	29051 <i>in ssim</i> 29082
RUINI	29052, 29059, 29068, 29073, 29074
BOSCO	29054, 29069
GIUA	29055
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	29057 <i>passim</i> 29085
SCOCCIMARRO	29060, 29088
CARMAGNOLA	29067, 29082
CONTI	29076, 29085
OGGIANO	29076, 29081
NOBILI	29079
TOMMASINI	29082

PARATORE	Pag. 29077, 29087
BITOSI	29084
(Votazione per appello nominale)	29064, 29065

Interrogazioni :

(Annunzio)	29089
(Per lo svolgimento)	29043

Relazioni (Presentazione) 29043

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cingolani per giorni 10, Lazzaro per giorni 1, Magli per giorni 2, Salvi per giorni 10, Venditti per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico » (2050), di iniziativa dei deputati De Maria e Capua;

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari » (2051);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (2052);

« Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » (1530-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa del senatore Macrelli ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Macrelli, Gasparotto, Jacini, Fantoni, Zelioli, De Bosio, Romita, Canaletti Gaudenti, Boccassi, Fusco, Conci, Adinolfi, Grava e Sinforiani hanno presentato il seguente disegno di legge:

« Provvedimenti a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra » (2053).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 29 e 30 novembre sono le seguenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa vio-

lenta » (2037) (Approvato dalla Camera dei deputati);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (2034) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (2039) (Approvato dalla Camera dei deputati);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (2035) (Approvato dalla Camera dei deputati);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 » (2033) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (2038) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione » (1922);

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (1580) (Approvato dalla Camera dei deputati), di iniziativa dei deputati Bertola ed altri;

« Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali » (1899) (Approvato dalla Camera dei deputati), di iniziativa dei deputati Bianchi Bianca ed altri;

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per l'impianto e l'esercizio di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi » (1968);

« Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1983), di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri;

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (2030) (Approvato dalla Camera dei deputati);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bertone ha presentato, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge:

« Emissione di buoni novennali a premio, con scadenza 1^o gennaio 1961 » (2032-Urgenza).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge, poichè il Senato ne ha votato l'urgenza, sarà iscritto nell'ordine del giorno della prossima seduta.

Comunico altresì che i senatori Terracini e Rizzo Domenico hanno presentato, a nome della minoranza della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge:

« Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Per lo svolgimento
di interrogazioni urgenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno fatto sapere che risponderanno alle interrogazioni presentate nella seduta di ieri dai senatori Montagnani e Palermo, con richiesta di dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

**Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 4 corrente, informo il Senato che il disegno di legge d'iniziativa del sena-

tore Italia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (944-B), che fu approvato dalla 2^a Commissione permanente del Senato (Giustizia e autorizzazioni a procedere) il 19 luglio 1950 e modificato dalla Camera dei deputati, è stato deferito all'esame e all'approvazione della medesima Commissione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Come il Senato ricorderà, nella seduta di ieri furono esaminati ed approvati i primi sette articoli del disegno di legge, riferentisi alla composizione del Consiglio. Ora affronteremo la discussione della seconda parte del disegno di legge, che dall'articolo 8 all'articolo 14 contempla le attribuzioni del Consiglio.

Come il Senato ugualmente ricorderà, nella seduta di ieri fu accantonata la votazione del principio della lettera *g*) dell'articolo 2 in quanto, in seguito alle modificazioni introdotte nei punti 1, 2, 3 e 4 della predetta lettera *g*), sembrava che il numero complessivo degli esperti nelle materie economiche e sociali fosse stato mutato. Tale numero, invece, è rimasto immutato perchè, se è vero che — su proposta del senatore De Luca — è stato portato da 4 a 8 il numero delle persone che debbono essere designate dal Presidente della Repubblica, è però egualmente vero che il punto quarto della stessa lettera *g*), che contemplava la designazione di 4 persone da parte dello stesso Consiglio nazionale, è stato soppresso.

Metto pertanto ai voti il principio della lettera *g*) dell'articolo 2, così formulato:

« *g*) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente designate: ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2, con le modificazioni apportatevi. Se ne dia lettura.

BORROMEO, Segretario:

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; tre rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese dell'assicurazione;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente designate:

1) sette, dai Consigli superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato del credito, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) quattro, dall'Unione accademica nazionale;

3) otto, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su qualunque progetto di legge o di decreto, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti, sui progetti di legge ad essa comunque presentati o trasmessi, in ogni momento prima che sia chiusa su di essi la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Le Camere e il Governo hanno l'obbligo di chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sui progetti di legge e di decreto che implicino direttive di politica economica e sociale di carattere gene-

rale e permanente, e sui relativi regolamenti di esecuzione.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo osservazioni, suggerimenti e proposte.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dell'intero articolo.

Il primo è del senatore Zotta. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle materie economiche e sociali, dà parere:

a) sui disegni di legge e su ogni questione, pei quali sia interrogato dalle Camere o dal Governo;

b) sugli schemi di decreti aventi forza di legge, che gli vengano sottoposti dal Governo.

« Il parere sui disegni di legge d'iniziativa del Governo e sugli schemi dei provvedimenti indicati alla lettera b) è richiesto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a cura del Ministro competente. Il parere sui disegni di legge d'iniziativa del Governo è comunicato alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

« Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente anche per iniziativa delle Commissioni competenti in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale ».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Zotta se insiste su questo emendamento.

ZOTTA. Vedo adesso che esiste un altro emendamento, il quale deve essere preso in considerazione, quello dei senatori Bosco, Cingolani ed altri. Sostanzialmente in questo emendamento si propone la medesima cosa, ma si usa quest'altra dizione per le materie da sottoporre al Consiglio: « materie che importano

indirizzo di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro ». Poichè è mio avviso che le materie sottoposte all'esame del Consiglio non debbano necessariamente essere formulate in una articolazione, e l'emendamento, che io ho proposto, che sudistingue in tre ramificazioni le materie stesse, cioè disegni di legge, decreti aventi forza legislativa e ogni questione di carattere economico, viene ad essere riassunto nella dizione proposta, mi sembra utile aderire al testo presentato dai senatori Bosco, Cingolani ed altri. Nell'aderire a questo emendamento, mi riprometto di chiedere eventualmente la votazione del mio emendamento, nel caso che quello del senatore Bosco non venisse accolto dal Senato.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, ella ha altresì proposto di trasferire all'inizio dell'articolo 13 l'ultimo comma dell'articolo 8 nel testo della Commissione. Detto comma è però compreso nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal senatore Bosco. Aderendo all'emendamento del senatore Bosco, ella rinuncia anche alla sua proposta di modificazione dell'articolo 13?

ZOTTA. Sì. Solo ripeto, signor Presidente, che, nel caso che non venisse approvato l'emendamento Bosco, io insisterò per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento sostitutivo dell'articolo 8 è dei senatori Bosco, Cingolani, Tupini, Donati, Cemmi, Salomone e Corbellini.

Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le Camere ed il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale della economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

« Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti.

« A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza e indirizzare su di essa al Governo osservazioni, suggerimenti e proposte ».

PRESIDENTE. Il senatore Bosco non è presente, ma l'emendamento non si intende decaduto perchè la disposizione del nostro Regolamento, che prevede la decadenza degli ordini del giorno qualora non sia presente l'onorevole presentatore, non è riprodotta a proposito degli emendamenti.

D'altronde, poichè firmatario dell'emendamento del senatore Bosco è anche il senatore Salomone, che vedo qui presente, gli domando se insiste sull'emendamento stesso.

SALOMONE. Insisto.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti del senatore Rizzo Giambattista, tendenti a sopprimere il quarto ed il sesto comma dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presentatore per svolgere questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Signor Presidente, l'articolo 8 è indubbiamente un articolo fondamentale e complesso nello stesso tempo, perchè pone tre questioni essenziali. La prima, quella della competenza consultiva facoltativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e quindi della delimitazione delle materie su cui questa competenza consultiva facoltativa può esercitarsi. La seconda riguarda la competenza obbligatoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La terza è se, di propria iniziativa, il Consiglio nazionale possa sottoporre questioni all'attenzione del Governo e (secondo alcuni) del Parlamento e indirizzare osservazioni e suggerimenti.

Se lei permette io esporrei il mio pensiero su tutto l'articolo appunto per non dover tornare nella discussione.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, vorrei pregarla di tener presente l'emendamento del senatore Bosco, che non riproduce il quarto comma dell'articolo 8.

RIZZO GIAMBATTISTA. Signor Presidente, arrivavo subito a questa conclusione: cioè di accettare l'emendamento Bosco che si distacca sia dal testo governativo che dal testo della

Commissione e che, nella sua genericità ed ampiezza, mi pare soddisfi tutte le esigenze che possono venire considerate, non vincolando sia gli organi parlamentari che gli organi governativi a chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in una particolare forma, mentre essi invece potranno chiedere questo parere su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Nell'emendamento Bosco si parla anche di indirizzi politico-economici, finanziari e sociali. Ma indubbiamente anche tali indirizzi debbono consistere in questioni che rientrino nell'economia e nel lavoro; altrimenti si porrebbe un problema di competenza in rapporto all'articolo 99 della Costituzione.

Vorrei a questo punto osservare: è proprio necessario che il parere chiesto dal Ministro sia preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri? Ritengo che ciò sia un aggravio ingiustificato di tutto il procedimento del parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Indubbiamente il Ministro sarà responsabile al Parlamento anche rispetto alla richiesta del parere; mentre non si vede come la richiesta o non richiesta di un parere al Consiglio possa impegnare la responsabilità politica di tutto il Governo. Poniamo l'istituto nei suoi termini concreti, perchè possa dare il massimo rendimento. In tal caso dovrà ammettersi che un Ministro possa senz'altro servirsi dei lumi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

C'è poi la questione del parere obbligatorio, questione che in gran parte è semplificata perchè, se abbiamo ben capito, almeno per quanto riguarda i pareri obbligatori nei confronti del Parlamento, sia la Commissione che il Governo (coerentemente questo alla linea che aveva assunto presentando il disegno di legge) ritengono di non dovere insistere. Io vorrei però una dichiarazione esplicita. Ritengo peraltro che anche per quanto riguarda l'obbligatorietà nei confronti del Governo ci siano ragioni di convenienza che portano ad eliminare questa obbligatorietà del parere. Se la materia è tale da dover essere portata davanti al Consiglio nazionale che deve dare i suoi suggerimenti, il Governo non si sottrarrà certamente a questo dovere, non fosse altro perchè vorrà essere confortato dalla pronuncia dell'organo

consultivo massimo in materia di economia e di lavoro. Per queste considerazioni ritengo che non sia necessario in nessun caso prevedere l'obbligatorietà.

Ultimo punto da considerare sull'articolo 8. « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo osservazioni, suggerimenti e proposte ».

Resto contrario a questo ultimo comma perchè credo che le funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro siano già ben delimitate nell'articolo 99 della Costituzione, e debbono con altrettanta precisione essere fissate in questa sede. Non dimentichiamo che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha, secondo la Costituzione, l'iniziativa legislativa. Cioè, quando una questione è di grande rilevanza, essa può essere formulata in un disegno di legge che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può sottoporre agli organi parlamentari. Non vedo però come di sua iniziativa il Consiglio possa assumersi il compito e la responsabilità di portare all'attenzione del Governo e, secondo alcuni, del Parlamento, questioni generiche in un campo così vasto quale è quello dell'economia e del lavoro. È interesse di tutti mantenere questo nuovo organo nei limiti della competenza che la Costituzione ad esso attribuisce. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo di consulenza che presuppone un organo dello Stato che voglia avvalersi di questa consulenza. Non vedo perchè, se il Consiglio può essere utilizzato convenientemente a questo fine, esso debba trasformarsi in un organo di iniziativa in materia di consulenza, cioè debba offrire questa sua consulenza, non richiesta, ai vari organi dello Stato. Pertanto ritengo che, eliminando l'ultimo comma dell'articolo 8, noi ci manterremo nei limiti della Costituzione.

Una sola parola infine a proposito di un emendamento soppressivo, al quale sono recisamente contrario, cioè quello che vorrebbe non escludere dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionali e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi. Non vi deve essere consulenza del Consiglio

in queste materie che sono delicatissime, cioè in materia costituzionale, come pure in materia di bilanci. I Parlamenti sono sorti appunto per esaminare le spese e le entrate dello Stato, e se un organo consultivo si inserisse in questa attività si verrebbe a svisare il significato dell'esame e dell'approvazione dei bilanci da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Anche il senatore Caron, ha presentato due emendamenti tendenti a sopprimere il quarto ed il sesto comma.

Il senatore Caron ha facoltà di svolgerli.

CARON. Mi dichiaro soddisfatto nel vedere che, attraverso l'emendamento Bosco, il quarto comma scompare completamente. Quindi le preoccupazioni che erano nella maggioranza di noi non hanno più ragion d'essere.

Credo però sia necessario ripetere come il parere obbligatorio da richiedersi dalle Camere, sarebbe stato incostituzionale, ammissibile invece quello del Governo, naturalmente preventivo. Io però aderisco all'emendamento Bosco e quindi su questo punto non ho altro da aggiungere.

Sono perfettamente d'accordo con il collega Rizzo che debbano essere esclusi (e mi permetto di pregare il presentatore di questa proposta di soppressione di non insistere) dalla competenza che si vuol dare al Consiglio anche gli stati di previsione della spesa dei Ministeri e i loro consuntivi; mi rimetto in tutto e per tutto alle giuste parole del senatore Rizzo. L'emendamento Bosco cambia completamente l'articolo 8, ma non parla del comma quinto contro la cui soppressione mi dichiaro contrario ancora. Per quanto riguarda il comma sesto dichiaro essere più che sufficiente l'iniziativa legislativa e già nella discussione generale ne formulai le ragioni. Ammetterei che questo comma, che poi praticamente è l'ultimo dell'emendamento Bosco, potesse essere messo come ultimo comma dell'articolo 13. In conclusione: mi dichiaro soddisfatto se verrà approvato l'emendamento Bosco nel suo complesso perchè si elimina l'obbligatorietà di alcuni pareri e vorrei augurarmi che la Commissione e il Governo lo accettassero. Evidentemente se questo emendamento non fosse accolto dal Senato, dovrei mantenere la richiesta soppressione per il comma quarto; per il comma quinto insisterei perchè fosse

mantenuto e per il comma sesto che fosse soppresso o tutt'al più agganciato all'articolo 13, come ultimo comma in sostituzione dell'attuale.

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia, Farioli hanno presentato due emendamenti, tendenti alla soppressione del quarto e del quinto comma.

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per svolgere questi emendamenti.

DE LUCA. Una volta che fossero approvati i due commi di cui propongo la soppressione, ho l'impressione che sostanzialmente il risultato sarebbe, se non identico, certo molto prossimo a quello che si avrebbe se venisse accolto l'emendamento del senatore Bosco. L'emendamento soppressivo del quarto e del quinto comma, proposto da me ed altri, rende invece più completo il testo di legge. E mi spiego. In realtà, chiedendo la soppressione del quarto e quinto comma, chiedo che si mantenga il testo dei primi tre commi della Commissione. Vediamo il primo comma. Il testo della Commissione suona così: « Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su qualunque progetto di legge o di decreto, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro ». L'emendamento Bosco sostanzialmente differisce, nel primo comma, dal comma della Commissione, accettato anche da me, perchè sopprime le parole « progetto di legge o di decreto ».

PRESIDENTE. L'emendamento Bosco riproduce le parole dell'articolo 99 della Costituzione.

DE LUCA. Appunto. Ora in atto credo che il parere di questo Consiglio debba essere chiesto e sollecitato più che nelle materie di ordinaria amministrazione, che contano molto poco, nelle disposizioni di legge. Questa precisazione pertanto è necessaria, se noi vogliamo riconoscere una funzionalità al Consiglio e affermare che la sua funzione essenziale è quella della consulenza al Governo che deve essere essenzialmente espressa come consulenza ai disegni di legge. Ecco la ragione per cui preferisco alla dizione del senatore Bosco quella della Commissione.

PRESIDENTE. La prego di tener presente l'articolo 99 della Costituzione, che non parla di disegni di legge ma di materie.

DE LUCA. D'accordo, ma il disegno di legge è una specificazione che il Parlamento potrebbe adottare esattamente nell'ambito della Costituzione, la quale detta le norme di carattere generale e non fa specificazioni. La precisazione « disegno di legge » mi pare che sia utile proprio per specificare meglio. Comunque, questa è una mia opinione che potrebbe anche non essere condivisa da altri.

Per quel che riguarda il secondo comma, la soppressione proposta dal senatore Bosco è coerente con la dizione del primo comma, ma se si dovesse mantenere il primo comma della Commissione, dovrebbe essere mantenuto anche il secondo comma della Commissione stessa. D'altro canto, il parere su un disegno di legge può essere chiesto preventivamente durante il periodo in cui il provvedimento si trova in Commissione, ma può essere chiesto anche quando è in discussione davanti alle Camere. Se questo è esatto, la precisazione che si possa chiedere il parere finché non si è chiusa la discussione generale mi sembra utile, se non necessaria.

Per quanto riguarda il terzo comma, osservo che nella sostanza quello proposto dal senatore Bosco è identico a quello della Commissione, però i pareri espressi dal Consiglio su disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati all'atto della presentazione dei disegni di legge. Questa precisazione mi pare che non sia superflua, perchè fissa, in questa materia così delicata, un determinato atteggiamento che è assai preferibile non specificare. Ecco le ragioni essenziali per cui ci si dovrebbe attenere al testo della Commissione per i primi tre commi, sostanzialmente identici a quelli presentati dal senatore Bosco. Circa il quarto comma, siccome mi sembra che diminuisca la dignità e la libertà del Parlamento, credo che debba essere soppresso.

Passo al quinto comma che è così formulato: « Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionali e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi ».

Una volta che noi abbiamo affermato che non vi è la necessità, ossia l'obbligatorietà,

della richiesta del parere, questo comma diventa superfluo, perchè rientra nella facoltà del Governo di chiedere o meno il parere. Se il Governo riterrà di chiedere il parere anche su questi argomenti nessuno potrebbe vietarglielo.

Adesso viene la questione un po' più delicata, che riguarda il sesto comma. Questo comma si deve lasciare o si deve abolire? Se si deve lasciare, deve estendersi la facoltà oltre che al Governo anche al Parlamento? Io penso che se è esatto ed è giusto che il Parlamento non debba subire una minora-zione alla sua dignità, alla sua libertà e soprattutto alla sua sovranità, in quanto il Parlamento deve essere concepito, a mio avviso, come l'unico ente che ha il diritto di fare le leggi indipendentemente dall'opinione di qualsiasi organo e, pertanto, se il Parlamento rinuncia a questo diritto vede diminuita la sua dignità, è altresì esatto che se la Costituzione ha previsto la istituzione di un organo così importante, e se noi vogliamo effettivamente essere gli esecutori della volontà dell'Assemblea costituente, dobbiamo anche dare una funzione a questo organo. Ora, se gli diamo la funzione di iniziativa legislativa, che è la funzione esclusivamente riservata al Governo e ai componenti delle Camere, perchè non dovremmo consentire una iniziativa da parte di questo Alto Consesso nel senso che possa dare spontaneamente il suo avviso sulle questioni che lo interessano, quali l'economia e il lavoro? Quindi, a mio giudizio, sarebbe bene mantenere l'ultimo comma, e nel tempo stesso estendere la facoltà del Consiglio di dare pareri spontanei non solo al Governo ma anche, in ipotesi, al Parlamento.

Per tutte queste ragioni, io ritengo di dover insistere nella formulazione del mio emendamento soppressivo del quarto e del quinto comma, aggiungendo nell'ultimo comma alle parole « al Governo » le altre « e al Parlamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Boeri ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

” Il Governo ha l'obbligo di chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro sui progetti di regolamento per la esecuzione delle leggi in tema di politica economica e sociale" ».

Il senatore Boeri ha facoltà di svolgerlo.

BOERI. La caratteristica del mio emendamento è questa: sopprime l'obbligatorietà del parere preventivo per le leggi e lo riconosce per i regolamenti. Sono lieto che a quella, che è la ragione fondamentale del mio pensiero, sia venuto incontro il collega Bosco nel suo emendamento, mantenendo il sesto comma dell'articolo 8. Infatti per me questo comma dell'articolo 8 è decisivo ed è della massima importanza. Esso rende praticamente irrilevante la questione del parere preventivo.

Il sesto comma in sostanza è lo sviluppo del precetto costituzionale fissato dall'articolo 99 nell'ultima sua parte, che dà il potere di iniziativa legislativa al Consiglio dell'economia e del lavoro. Posta tale disposizione, non è sostenibile la tesi, che ho sentito accennare poco fa, che il Consiglio dell'economia e del lavoro possa rispondere soltanto quando è interpellato, sicchè la sua attività si possa svolgere solo se venga eccitata dalla Camera o dal Governo. Esso può rispondere quando è interpellato, ma può anche farsi iniziatore di progetti.

Ora, mi sembrerebbe molto strano che questo organo, che ha la possibilità di redigere e proporre alle Camere un completo progetto di legge, di contrapporre un progetto di legge a quello che il Governo ha presentato o intende presentare, non possa poi prospettare osservazioni al Parlamento e al Governo su punti determinati. Anzi, se io debbo esprimere un augurio, è proprio questo: che normalmente il Consiglio dell'economia e del lavoro, anzichè ricorrere alla forma togata della presentazione di un disegno di legge, ricorra alla forma più semplice di prospettare i difetti dei progetti che stiamo esaminando e di suggerire i miglioramenti che ritiene opportuno di introdurre. Quindi la mia opposizione all'obbligo di interpellare preventivamente sui progetti di legge il Consiglio dell'economia e del lavoro riposa essenzialmente sulla mia convinzione che tale interpellato sia inutile. Il Consiglio, fornito di questo potere consacrato nel

sesto comma — e sono lieto che il senatore Bosco abbia mantenuta questa disposizione di carattere essenziale — ha tutte le facoltà, anche se non gli si dà questo esame preventivo, che creerebbe una quantità di inconvenienti.

Non voglio ripetere quello che vi ho già detto qui nella discussione generale, ma osservo che è inutile stabilire se questo obbligo di interpellato preventivo importi la trasformazione del Consiglio in una terza Camera. Certo, qualunque ne sia la natura, anche escluso che diventi una terza Camera, gli si danno tutti gli inconvenienti che avrebbe una terza Camera. Anzi, se mi permettete, io direi che si aggravano.

Faccio mia un po' dell'erudizione spicciola che ci ha fornito il Presidente relatore. Ricorro all'esempio del Brasile. Nel Brasile abbiamo la nostra stessa situazione. Due Camere. Si crea il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro inserito nella Costituzione del 1939 e gli si danno, nel suo campo di speciale competenza, i poteri legislativi. Ma, concessa questa ampiezza di poteri, ci si preoccupa degli inconvenienti che deriverebbero da un triplice esame ed allora — e mi riferisco proprio a quanto è stato riprodotto nella relazione — si stabilisce: in questa materia il Consiglio dell'economia e del lavoro è quello che discute le leggi e le prepara, poi le trasmette ai due rami del Parlamento, perchè questi con un sì o con un no decidano se approvarle o respingerle. Non le possono modificare. Si cerca così di evitare gli intralci determinati da un triplice esame. Se entrassimo in un simile ordine di idee dovremmo proporci il problema se sia possibile da noi evitare questi intralci, e come evitarli. Ma se non vogliamo entrare — ed io non c'entro — in questo ordine di idee, voi dovete ammettere che, accettando il criterio dell'obbligatorietà dell'interpellato preventivo del Consiglio, determinate la necessità di un altro esame, che si aggiunge a quello dei due rami del Parlamento; esame non dell'insieme, ma dei singoli articoli della legge. Determinate così tutte le complicazioni e le lungaggini che vi ho prospettato prima. Farete sorgere la possibilità che un Ministro in buona fede, un Ministro democratico (non parlo, come vedete, di mano-

vre in malafede) possa ad un certo momento pensare: ma se questa riforma la debbo far passare attraverso tre esami successivi, di cui sia pure due soli di carattere parlamentare, non conviene, per raggiungere gli effetti che la legge si prefigge, ricorrere ad altri sistemi più rapidi di approvazione? Per esempio alla delegazione di poteri?

Quindi, onorevoli colleghi, insisto, e vorrei anche insistere, se ne avessi l'autorità, particolarmente verso gli uomini dell'estrema sinistra, affinché si battano di più per l'ultimo capoverso dell'articolo 8 e di meno per quarto: perchè essi comprendano che battendosi per questa questione solo o essenzialmente per il quarto capoverso — specialmente con la limitazione ammessa dal collega Scoccimarro — finiscono col fare una battaglia su una questione di forma, mentre invece la battaglia sulla sostanza è quella relativa all'ultima parte dell'articolo 8. Su questa ultima parte il mio emendamento non differisce da quello del collega Bosco.

Vi è invece un altro punto in cui differisce ed è il punto relativo ai regolamenti. Le mie obiezioni desunte dalla durata eccessiva di un esame triplice non valgono più per l'esame dei regolamenti emanati dal Governo, senza intervento del Parlamento. Su questo punto non sussistendo gli inconvenienti e i pericoli che ho denunciati, data anche la considerazione che è sempre opportuno che un atto del Governo, prima di diventare obbligatorio, trovi un controllo, io insisto nel mio emendamento. Chiedo perciò che sia mantenuto nei regolamenti l'obbligo che aveva fissato la Commissione e perchè in quella sede sia mantenuto l'esame preventivo.

PRESIDENTE. Mi viene presentato in questo momento un emendamento sostitutivo del quarto comma, firmato dai senatori Marconcini, Baracco, Lovera, Gortani, Panetti e Toselli. Ne do lettura:

« I disegni di legge presentati dal Governo, che implicano fondamentali modifiche alla struttura economica del Paese, devono essere accompagnati dal parere che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia espresso sulla materia attinente a tali disegni ».

Il senatore Marconcini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARCONCINI. Signor Presidente, io credo che noi non siamo ancora a quel quarto comma.

L'emendamento che è stato presentato si riferisce al quarto comma, cioè a quella porzione dell'articolo ottavo che tocca l'obbligatorietà della richiesta del parere. Mi pare che fino a questo punto noi abbiamo trattato della richiesta facoltativa del parere: non essendo ancora al punto della richiesta obbligatoria, sembra a me che dovremmo esaurire prima la parte relativa.

PRESIDENTE. Gli oratori che l'hanno preceduto si sono occupati di tutti i commi dell'articolo.

MARCONCINI. Prima di me i senatori Zotta, Bosco e De Luca hanno proposto delle modifiche al primo, al secondo e al terzo comma. Ora la Commissione esprime a questo proposito il seguente avviso: per il primo comma dell'articolo ottavo, la Commissione accetta che sia sostituito dal primo comma dell'emendamento Bosco, Cingolani e altri. Il secondo comma del medesimo emendamento Bosco, Cingolani e altri può ancora essere accettato dalla Commissione. Il terzo comma « a nome del Governo i pareri sono chiesti ecc. » la Commissione chiede sia conservato nel testo da essa deliberato.

Sull'oggetto che ha determinato l'intervento del senatore Boeri, relativo alla soppressione del quarto comma, ho presentato l'emendamento che il Presidente ha letto or ora. Nessuno ignora che, nel discorso da me pronunziato in sede di discussione generale, ho espresso parere nettamente contrario all'obbligatorietà della richiesta dei pareri. Personalmente, ho esposto il pensiero che l'obbligatorietà del parere non possa essere chiesta senza nocumento fondamentale della funzione del Parlamento: resto fermo in questo punto di vista, che vuol essere di difesa della sovranità del Parlamento nella materia legislativa. Concordo pertanto col senatore Boeri che il Parlamento non debba mai subordinare la propria azione alla richiesta di un parere. Resta in questione il problema se il Governo, in qualche caso, debba chiedere un parere. Ora l'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporvi suona esattamente così: « I disegni di legge presentati dal Governo, che

implichino fondamentali modificazioni alla struttura economica del Paese, devono essere accompagnati dal parere che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia espresso sulla materia attinente a tale disegno di legge ».

È una specie di ponte che mi permetto di gettare, un arco di ponte, per vedere se sia possibile conciliare i diversi pareri del Senato su questo delicato problema. Tutti d'accordo che l'obbligatorietà, per il Parlamento, non c'è: i diritti del Parlamento sono pertanto salvaguardati. Per quanto si riferisce al Governo, l'eccezione toccherebbe solo quegli eventuali disegni di legge che implicassero radicali modificazioni della struttura economica del Paese.

Onorevoli colleghi, qui non è più questione di elencare leggi, disegni di legge, argomenti specifici, per i quali debba essere richiesto dal Governo un parere: qui si fa l'ipotesi di un caso limite, eccezionale, rivoluzionario oserei dire; il caso di un disegno di legge che pretendesse di modificare radicalmente la struttura economica del Paese. Credo che in questo caso il ricorso obbligatorio al parere del Consiglio nazionale rappresenterebbe una cautela anche per il Parlamento, e in questo senso, solo in questo senso, mi permetto di affidare al vostro appoggio l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Lo presenta a nome personale o della Commissione?

PARATORE, relatore. La Commissione fa proprio l'emendamento Marconcini.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Come ho cennato in un mio scritto circa un anno e mezzo fa, appena la Commissione speciale aveva deliberato il testo del disegno di legge che ora discutiamo, ripeto ora che bisogna precisare i termini della questione.

Il Parlamento nel fare le leggi non può in nessun modo essere obbligato a chiedere il parere di nessun altro organo; è questo un elementare principio che dobbiamo rispettare; se no diminuiranno la funzione e la prerogativa di far leggi che spetta esclusivamente al Parlamento.

Altro discorso deve farsi per il Governo. Non esiste per il Governo una preclusione as-

solta di ordine giuridico-costituzionale. Si può discutere di opportunità e di convenienza; ma nessun principio giuridico-costituzionale vieta che il Governo — cui spetta non fare ma preparare le leggi — sia, in certi casi, tenuto a sentire il parere di un organo tecnicamente competente. Sarà questione di valutare due esigenze; quella di assicurare la buona preparazione delle leggi e l'altra di non ritardare e complicare troppo la funzionalità prelegislativa del Governo.

Anche in Italia esistono casi, per verità eccezionali, in cui il Governo deve sentire il parere, ad esempio, del Consiglio di Stato quando si tratti di un disegno di legge che modifichi l'ordinamento di tale Consiglio. Molto più vasta è la sfera dei casi, quasi generale, per i disegni di legge, in cui, in Francia ed in altri paesi, il Governo è obbligato a sentire il Consiglio di Stato o altri organi.

Nulla dunque da eccepire alla norma di obbligatorietà per il Governo di sentire il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; resta da vedere in quali casi si debba richiedere ciò; ed io non esito a dichiarare, come dissi nel mio studio (più volte citato cortesemente in quest'Aula) che la formula adottata dalla Commissione sarebbe troppo vaga ed indefinita; se fosse approvata, la maggior parte dei disegni di legge che ora si trovano davanti al Senato dovrebbe passare per la trafila del Consiglio nazionale. È desiderabile, anche se non estremamente facile, trovare una formula diversa che consenta una meno imprecisa designazione di casi e gruppi di casi, nei quali valga l'obbligo del Governo di sentire sui disegni di legge il parere del Consiglio.

Ritenendo che si potrebbe, con piena costituzionalità, togliere ogni caso di consulenza obbligatoria (non vincolante) o ammettere dati casi di obbligatorietà, io non sono in principio contrario a questa seconda via; nel senso non di sopprimere il quarto comma dell'articolo 8, ma di emendare il testo della Commissione. Resta ben inteso che con ciò non si verrebbe mai ad istituire la terza Camera, di cui si è con qualche leggerezza parlato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche ove fosse conservata l'obbligatorietà di sentirne il parere per alcuni disegni di legge, non sarebbe mai una terza Camera; in una società

come la nostra, così complicata, ove si renda più arduo e pesante il lavoro legislativo, la istituzione di un organo tecnicamente rappresentativo come quello che qui esaminiamo, non significa andar contro i diritti del Parlamento ed il sistema della bicameralità; significa rendere possibile che il Parlamento se ne valga, come organo ausiliario, per adempiere meglio le sue funzioni. Si è detto che con l'ammettere una certa obbligatorietà (si noti, per il Governo non per il Parlamento) di sentire il Consiglio nazionale, si arriverebbe a far sì che fosse il Governo a far le leggi, e le due Camere a dare un semplice parere

BOERI. Ma chi ha detto questo?

RUINI. Senatore Boeri, lei ha citato la Costituzione brasiliana di Getulio Vargas, dicendo che in essa avviene la temuta inversione, e le funzioni del Parlamento sono annullate

BOERI. Ma io non ho sostenuto questo.

RUINI. Lei non desidera tale sistema; lo ha indicato quale pericolo

BOERI. In Brasile ci sono tre Camere.

RUINI. Non ci sono tre Camere; ce n'è una sola, la nuova, che col metodo totalitario annulla le altre due. Altro è da noi; altro è sentire in certi casi il parere

BOERI. Ma è la stessa cosa.

RUINI. È proprio il contrario; questo disegno, convenientemente emendato, rafforzerà il funzionamento delle due Camere. Lasciamo stare gli *slogans*, che sono antidemocratici, della terza Camera e del « giuoco dei tamburelli ».

Vediamo ora gli emendamenti. Quello Bosco, al primo comma, che serve come prefazione ad altro articolo e si riferisce al parere facoltativo, mi sembra ben enunciato, e correttamente ricondotto alla impostazione della Costituzione, che parla di « materie »; e ad esse, a questioni e punti in tali materie, oltre e prima ancora che a disegni di legge già formulati ed articolati. Aggiungo che anche per i casi di parere obbligatorio, ove fossero ammessi, la dizione Bosco dovrebbe essere considerata, per consentire che il Governo possa promuovere il parere del Consiglio sulle materie, sul contenuto, e non su disegni formali di legge.

Ed eccoci al punto più controverso: se, dopo la proposizione generale del parere facoltativo, occorra mettere, per il Governo, alcuni casi di parere obbligatorio. Se si facesse ciò, si

avrebbe il vantaggio di assicurare un fondamento di attività al Consiglio, senza rimettersi alla discrezione del Governo; argomenti contro sono invece (oltre la difficoltà di una precisazione dei casi da prescrivere ed i dubbi e le incertezze che potrebbero sorgere nell'applicazione concreta) eventuali intralci al lavoro prelegislativo. Come emendamenti che stabiliscono casi di obbligatorietà del parere, abbiamo quelli del senatore Zotta e del senatore Marconcini. Il primo comprende tutti i disegni di legge che si riferiscono a materie indicate nel titolo terzo della parte prima della Costituzione e cioè i « Rapporti economici »; la dizione sembrerebbe troppo ampia perchè vi entrerebbero tutte le materie attinenti alla economia ed al lavoro; basterebbe che vi fosse una limitazione del diritto di proprietà di cui parla un articolo del titolo. Preferisco l'emendamento Marconcini, che si limita alle modificazioni fondamentali nella struttura economica del Paese; non è una definizione rigorosamente precisa, ma è un'indicazione che si potrà meglio determinare nella prassi, fermato il concetto che c'è un principio di obbligatorietà; inoltre l'emendamento Marconcini consente che il parere obbligatorio non sia sentito su disegni già formulati ma nelle materie relative.

Io credo che il parere debba essere chiesto innanzi tutto per i piani di riforme e di interventi statali che implicano nuove direttive di politica economica e sociale: così ha fatto la Costituzione francese in relazione anche al piano Monnet. Non propongo altri emendamenti; ma dovevo chiarire che, secondo me, oltre ai piani generali, dovrebbero andare al parere del Consiglio i disegni di legge governativi per cui l'obbligo fosse stabilito da determinate leggi per alcune materie; potrebbe apparire un inutile rinvio, ma eviterebbe che un ingegno sottile come l'amico Rizzo sostenesse che, non essendovene cenno in questa legge generale, non potrebbe un'altra legge stabilire l'obbligo di sentire, in certi casi, il Consiglio. No: resti ben fermo e sia consegnato agli atti del Senato che, se anche non si mettesse ora, in questa legge generale, obbligatorietà di parere per qualche materia, si potrà far ciò nelle leggi attinenti a date materie, per esempio nella legge sindacale.

Come per i disegni di legge, l'obbligo dovrebbe valere per i regolamenti, decreti e provvedimenti generali nelle materie in cui vi sia l'obbligatorietà per i disegni di legge. Faccio riserve sul testo della Commissione che parla di « decreti »; non potrebbero essere decreti individuali; e sull'emendamento Boeri, che parla di regolamenti di qualunque genere, di natura economica, anche per materie in cui non è prescritto l'obbligo per i disegni di legge.

Concludendo, mi preme affermare: primo, nessun obbligo per il Parlamento; secondo, non è vietato di stabilire obblighi per il Governo, al quale riguardo si può accogliere la proposta Marconcini; terzo, resti fermo che altre leggi su date materie potranno stabilire casi determinati di obbligatorietà di parere sui disegni di legge; quarto, che per i regolamenti occorrerà riferirsi agli stessi casi.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il presidente Ruini delle parole di apprezzamento che ha avuto per il mio emendamento, riconoscendo che esso imposta la questione e non solleva difficoltà dal punto di vista della Costituzione. L'articolo 8, nel testo proposto dalla Commissione, aveva una sua logica ineccepibile in quanto trattava allo stesso modo sia il Governo sia le Camere, e in ciò rispettava quella euritmia che l'articolo 99 della Costituzione prescrive allorché stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza delle Camere e del Governo. Pertanto, secondo la Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le medesime funzioni sia nei confronti della Camera sia nei confronti del Governo. L'articolo 8, proposto dalla nostra Commissione, rispettando questo parallelismo di posizioni previsto dalla Costituzione, proponeva che il Consiglio dell'economia dovesse esercitare le medesime funzioni di consulenza sia nei confronti del Governo che nei confronti del Parlamento. Da questo principio si traeva la conseguenza che il parere del Consiglio dovesse essere obbligatoriamente richiesto sia per i disegni di legge d'iniziativa del Governo che per quelli di iniziativa parlamentare.

Nel corso della discussione si è però riconosciuto che in nessun modo il Consiglio nazio-

nale dell'economia e del lavoro possa interferire nel processo di formazione della legge dinanzi al Parlamento, e quindi l'impossibilità di configurare l'obbligatorietà del parere anche per le leggi d'iniziativa parlamentare. Perciò, uno dei pilastri dell'architettura della Commissione è venuto a cadere, ed è rimasto un arco sostenuto da un solo pilastro, secondo la proposta del collega Marconcini, che vorrebbe limitare l'obbligatorietà del parere soltanto ai disegni di legge d'iniziativa del Governo. A me sembra che questa procedura non possa essere accettata e ne spiegherò brevemente i motivi.

Come è noto l'articolo 71 della Costituzione riconosce in primo luogo al Governo il potere dell'iniziativa legislativa. Mentre in tutti gli altri casi, previsti dalla Costituzione, il Governo è sempre stato menzionato dopo le Camere, a proposito del potere di iniziativa legislativa la Costituzione stessa pone al primo posto il Governo. Questa priorità secondo me ha una sua ragione, una sua spiegazione nel fatto che il Governo, avendo in mano gli strumenti per la valutazione generale dei bisogni della Nazione, è l'organo più adatto a formulare i disegni di legge. Ora, che cosa avverrebbe secondo la proposta del senatore Marconcini? Che proprio il Governo, cioè quell'organo costituzionale dello Stato che nell'articolo 71 è nominato per primo a proposito dell'iniziativa legislativa, verrebbe a veder diminuito o ritardato il suo potere e si troverebbe in una posizione subordinata rispetto al Consiglio nazionale dell'economia, perchè mentre questo avrebbe l'iniziativa legislativa, senza alcun termine o condizione, il Governo invece non potrebbe presentare disegni di legge senza sentire obbligatoriamente il parere del Consiglio, su materie di fondamentale interesse sociale-economico, e quindi politico, per la vita della nazione.

D'altra parte ieri si è riconosciuto che esiste una grande difficoltà a delimitare il campo delle leggi sulle quali si sarebbe dovuto chiedere il parere obbligatorio del Consiglio, e questa difficoltà sussiste pienamente anche oggi, perchè la formula proposta dal senatore Marconcini, che parla di « leggi fondamentali », aggrava le difficoltà perchè resta da stabilire quale organo dovrebbe determinare la fondamentalità di certi disegni di legge rispetto ad

altri. Potrebbe accadere che il Governo presentasse il disegno di legge al Parlamento non ritenendo che si tratti di materia fondamentale: le Camere potrebbero respingere il disegno di legge, cioè arrestare dinanzi ad esse il processo di formazione della legge se ed in quanto ritenessero che il Governo avrebbe avuto l'obbligo di sentire il parere del Consiglio dell'Economia?

Nell'ipotesi affermativa, si verrebbe a trasferire al Parlamento l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio. A ciò aggiungasi che se questa legge qualificasse l'obbligo di richiedere il parere come derivante dalla Costituzione, si aprirebbe il varco ad una serie di casi di intervento per la Corte costituzionale. Quindi anche per questo motivo la proposta non dovrebbe essere accolta.

Io ritengo che in base alla Costituzione le funzioni consultive riconosciute al Consiglio dell'economia debbano essere esercitate egualmente sia verso il Parlamento sia verso il Governo, onde non possono essere che di consulenza facoltativa. Con ciò non dicasi che le attribuzioni del Consiglio restino svuotate. Il mio emendamento, come bene ha rilevato il senatore Ruini, nell'ultima parte prevede la possibilità che il Consiglio dell'economia esprima di sua iniziativa il parere su materia di sua competenza, in modo da farne oggetto di suggerimenti e consigli al Governo.

Non è esatto pertanto che si voglia diminuire l'importanza del Consiglio.

Teniamo anzi presente l'antico detto: *faber fit fabricando*. A mano a mano che il Consiglio manifesterà i benefici che la sua attività potrà dare alla Nazione, il suo parere sarà non solo richiesto con sempre maggiore frequenza, ma seguito nella maggior parte dei casi. Perciò, lasciamo che il Consiglio acquisti prestigio più che con le norme di legge con l'autorità che gli deriverà dalla saggezza e dall'importanza dei suoi pareri.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Avrei da fare alcune osservazioni in merito alla discussione che si è svolta sopra l'articolo 8. Avendo fatto parte tanto della Costituente come della Commissione che ha elaborato questo disegno di legge, da alcuni interventi che si sono riferiti al diritto costituzio-

nale ho tratto una impressione che mi spingerebbe a fare, se mi fosse possibile, una proposta all'onorevole Presidente, quella cioè di stabilire nella sede del Senato una piscina probatica, quella piscina che i cristiani adoperavano per la loro purificazione. Essa dovrebbe servire a coloro i quali intervengono su disegni di legge di carattere costituzionale in relazione alla Carta costituzionale, perchè si purifichino di tutte le scorie anticostituzionali. Ecco perchè io, seguendo gli interventi di coloro i quali propongono di modificare sostanzialmente questo articolo del disegno di legge, ho riletto l'articolo 99 della Carta costituzionale ed ho constatato questa chiara affermazione: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza delle Camere e del Governo.

Ora, tutte le osservazioni che si sono fatte sull'integrità del Parlamento io le comprendo dal punto di vista del vecchio diritto costituzionale e dei vecchi Parlamenti, quando, vale a dire, il Parlamento si trovava di fronte alla elaborazione di leggi che servivano ad uno Stato che aveva poteri assai limitati dal punto di vista economico. Ma oggi che lo Stato si è modificato sostanzialmente, per cui troviamo lo Stato anche imprenditore, è evidente che i vecchi concetti dei costituzionalisti non hanno più il valore di prima, perchè lo Stato attraverso i suoi organi elabora delle leggi che hanno anche importanza strettamente tecnica. Non basta elaborare delle leggi dal punto di vista giuridico oggi, ma occorre elaborare anche delle leggi che abbiano una influenza fondamentale sulla economia nazionale. Allora è evidente che o stabiliamo che nei Parlamenti ci sia almeno un organo che abbia una capacità tecnica per decidere, ed allora cadiamo nella Camera corporativa, o lasciamo al Parlamento la sua funzione politica, e allora qualsiasi formazione, qualsiasi organo si crei per affiancare gli organi politici, cioè le due Camere, non può significare una limitazione dei poteri politici. Perchè io avrei compreso le obiezioni a questo articolo 8 ad una sola condizione: che, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Parlamento dovesse attenersi a questo giudizio; ma ciò non è. Io ricordo che anche nello Stato liberale, prima ancora del fascismo, fu creato

un organo del genere. Ad esempio, per il funzionamento del Ministero della pubblica istruzione fu creato un organo che non lede affatto il potere del Ministro, ma che anzi interviene ad illuminare il Ministro quando deve prendere una iniziativa legislativa; ed il Ministro è obbligato in molti casi a sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non si tratta di questione diversa dall'attuale perchè il Ministro della pubblica istruzione, pur avendo la più ampia libertà di iniziativa, è obbligato a sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Difficilmente si è verificato un caso che un Ministro della pubblica istruzione abbia preso una deliberazione in senso contrario al deliberato del Consiglio superiore. Per quale ragione? Perchè quando il Consiglio superiore della pubblica istruzione dà un giudizio in materia tecnica è evidente che il Ministro stesso ne viene illuminato. Vi è stato, a mia conoscenza, un solo caso in senso contrario, ma si riferisce a un uomo che voleva stare qualche volta al di sopra dello stesso Parlamento. Intendo accennare a Guido Baccelli, il quale una volta prese una deliberazione, sentito il parere contrario del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Del resto l'onorevole Ruini, che è così competente in materia, ha ricordato diversi altri casi che collimano perfettamente con quanto ho detto.

Entro ora invece nella sostanza di questo articolo 8.

Data la complessità attuale del lavoro legislativo, la creazione di quest'organo è stata riconosciuta opportuna da tutti. Alla Costituente si fece in proposito un'ampia discussione. È sorto ora quest'organo di consulenza delle Camere e del Governo. Se vogliamo restare nello spirito della Costituzione dobbiamo approvare qualsiasi articolo che dia la possibilità di sviluppo all'organo che deve essere creato, ma se seguiamo il senatore Rizzo Giambattista e il senatore Caron, allora le cose cambiano, perchè per quanto vi siano delle leggi protettrici delle creature che nascono... i senatori Rizzo e Caron vorrebbero soffocare quest'organismo, in modo da impedirne lo sviluppo.

Ma vi deve essere in noi l'impegno di sostenere lo sviluppo del Consiglio dell'economia e

del lavoro. Ecco perchè l'obiezione di anticostituzionalità si riversa, semmai, sul senatore Paratore, che, come liberale, dovrebbe essere il miglior difensore della Costituzione.

Vi è la questione del comma quarto dell'articolo 8. Nella dizione della Commissione vi possono essere dei dubbi sulla possibilità che quest'organo possa vulnerare l'indipendenza del Parlamento. In Commissione io ho manifestato il parere che anche per le Camere si potrebbe lasciare la dizione della Commissione, perchè quando il Parlamento è chiamato ad approvare una legge ed ha una relazione ministeriale, una relazione della maggioranza ed eventualmente una della minoranza, non credo che si tratti di vulnerare la libertà del Parlamento aggiungendo anche il parere, sotto forma di relazione, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ma, per andare incontro a coloro i quali sono dubbiosi sul potere delle Camere, il mio gruppo ed io riteniamo che si potrebbe modificare il quarto comma nel senso che solo il Governo ha l'obbligo di chiedere il parere. Ma a proposito di questo comma vi sono state delle osservazioni importanti del senatore Boeri, il quale ha parlato di progetti di regolamento. A nessuno sfugge l'importanza di questi progetti, per cui se si vuole aggiungere alla dizione: « progetti di legge e di decreti » anche quella « progetti di regolamento », non abbiamo niente da obiettare.

Per quale ragione accettiamo questa proposta, anche dopo la dichiarazione del senatore Paratore? Non è per mancargli di rispetto, ma la dizione dell'emendamento Marconcini non ci soddisfa perchè noi siamo in tema di carattere tecnico. Ora, quando si tratta di definire i disegni di legge fondamentali che modificano la struttura dell'economia nazionale, chi è che giudica, chi ha la bilancia per stabilire se un disegno di legge è fondamentale o no? Posso citare un caso. Il Governo ha stabilito di creare in Italia dei metanodotti. Il Parlamento non ne è stato ancora investito, eppure ciò, secondo noi, ha grande importanza e può modificare sostanzialmente, proprio come dice l'emendamento Marconcini, l'economia nazionale. Il Parlamento a quest'ora avrebbe dovuto occuparsi di metanodotti e del metano, che è ricchezza non privata ma nazionale. Se ne occupa il Governo ed allora secondo il Governo

oggi l'utilizzazione del metano non ha una importanza fondamentale, mentre secondo noi l'ha. Chi decide se l'utilizzazione del metano su scala nazionale ha importanza fondamentale secondo la dizione dell'emendamento? E il metano potrebbe avere questa importanza perchè la sua diffusione come combustibile gassoso può modificare tanto la struttura del nostro Paese da creare due o tre settori che lavorerebbero in condizioni di produttività diversa, perchè chi ha il metano a basso costo — nel caso nostro, le industrie del Nord — può produrre a minor costo delle industrie dell'Italia centrale e meridionale, che si trovano in condizioni diverse.

Si tratta in questo caso di una trasformazione di processi tecnici che alterano sostanzialmente la struttura dell'economia nazionale. Ecco perchè riteniamo la sua dizione troppo generica, onorevole Marconcini.

Per tutte le altre considerazioni che sono state fatte, soprattutto dai senatori Ruini e Boeri, noi, tranne questa modifica, siamo favorevoli per l'articolo 8 al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in discussione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prendo, innanzi tutto, atto con soddisfazione che la Commissione si è dichiarata favorevole, per quanto riguarda il primo comma, all'emendamento proposto dal senatore Bosco. Credo che questa sia una formula che risponda meglio alla natura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il quale — e ciò è stato sottolineato durante la discussione generale anche dall'onorevole Presidente relatore — non è uno degli organi dello Stato che devono concorrere alla formazione delle leggi.

Nel testo della Commissione, del resto, anche nell'originario testo del Governo, si lega troppo l'attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro a testi legislativi, quasi che tale organo dovesse esaminarli col pericolo che un esame del genere sia volto anche agli aspetti giuridici. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, invece —

e ciò è messo bene in evidenza nell'emendamento del senatore Bosco — ha un carattere consultivo su materie economiche e sociali, il che non è necessariamente legato ad un determinato testo legislativo. Ben potrà il Governo, per esempio, indipendentemente dalla redazione di un testo o di uno schema di disegno di legge, ritenere opportuno conoscere i dati economici e sociali di un problema od il punto di vista delle categorie e degli esperti sul problema medesimo e porre, quindi, la questione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, salvo poi, sulla base negativa o positiva del parere espresso, eventualmente trarne le conseguenze sul terreno legislativo. E così, evidentemente, anche per le Camere.

Ho avuto occasione, pochi giorni fa, di partecipare ad una discussione innanzi alla Camera dei deputati, che aveva per oggetto la proposta presentata dall'onorevole Tremelloni per un'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, proposta che accettai per il Governo e che caldeggiai, sottolineandone tutta la utilità.

Costituito il Consiglio dell'economia e del lavoro, le Camere, ove non intendessero servirsi dello strumento dell'inchiesta parlamentare, quando ritenessero di approfondire un certo determinato aspetto della vita economica e sociale del Paese, potranno demandare al Consiglio medesimo la formulazione di un parere sulla materia. Attribuisco, perciò, grande importanza chiarificatrice circa i compiti e la natura stessa del Consiglio, al testo proposto dal senatore Bosco, testo che, con quella sensibilità che gli è propria, il presidente della Commissione ha voluto riconoscere come il più idoneo ad iniziare il capitolo delle attribuzioni.

Vi sono poi gli altri due comma, il secondo ed il terzo, nei quali le differenze sono soltanto secondarie. Nel testo della Commissione, infatti, è previsto che il parere sia chiesto da ciascuna Camera, a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni permanenti, e identica formula esiste anche nell'emendamento del senatore Bosco. Così dicasi per quanto riguarda il terzo comma; soltanto che il testo della Commissione ha ritenuto necessarie certe indicazioni complementari, che ho l'impressione possano piuttosto for-

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

mare, eventualmente, oggetto di regolamento interno delle Camere.

Quindi, senza prendere una posizione particolare — non è un problema di grande importanza — avrei una preferenza per l'emendamento Bosco, esclusivamente perchè è più snello e trascura aspetti che possono essere considerati secondari. Aderisco, inoltre, alle considerazioni fatte dal senatore Rizzo. È proprio necessario che un Ministro, per rivolgersi al Consiglio, abbia bisogno di essere autorizzato dal Consiglio dei ministri? Su questo avrei qualche perplessità, per lo meno come obbligo giuridico. È chiaro che, nell'ambito del Governo, vi sono uno spirito di solidarietà e anche una necessità di consultazione sulle iniziative che possono rivestire una certa importanza, che indurranno naturalmente alla consultazione. L'illustre Presidente, forse, potrebbe, su questa parte del comma terzo, stabilire una votazione per divisione...

PRESIDENTE. Sui primi tre commi sarà indetta la votazione per divisione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vedrà quindi il Senato se sia il caso di stabilire un siffatto obbligo giuridico.

E veniamo al problema fondamentale, al tema che più ha appassionato il Senato nella discussione generale: è il caso di imporre, sia alle Camere che al Governo, di sentire obbligatoriamente, per certe materie, il parere del Consiglio? Sgombriamo subito il terreno per quanto riguarda le Camere, perchè mi pare che siano tutti d'accordo, forse non completamente il senatore Giua ...

PRESIDENTE. Anche il senatore Giua è d'accordo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. ... sull'opportunità di non conservare quest'obbligo. Rimane il problema del Governo. Mi sia consentito, a questo proposito, di richiamarmi ad alcune considerazioni fatte ieri a nome del Governo nella discussione generale, quando ho sostenuto l'esigenza di non appesantire il lavoro legislativo. Una formula che imponesse in pratica al Governo di dover, per tutti i disegni di legge che riguardino la materia economica e la materia sociale, ricorrere obbligatoriamente all'

parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la riterrei essenziale per quella esigenza di speditezza dell'attività legislativa che risponde a una necessità imposta dal ritmo accelerato e veloce della vita moderna. Su questo punto mi è sembrato che vi sia un orientamento generale favorevole del Senato, salvo quanto è stato rilevato dal senatore Giua. Debbo ribadire questo punto di vista: bisogna evitare ad ogni costo che l'attività parlamentare, l'attività di formazione della legge venga resa più pesante, più lunga, più complessa, per il fatto che sia necessario aggiungere, a tutta la serie di adempimenti e di procedure, anche l'intervento obbligatorio del nuovo organo, la cui vitalità, come ieri ebbi occasione di rilevare, la cui validità nell'ordinamento generale dello Stato, dipenderà molto poco dalle imposizioni che artificiosamente si potessero introdurre attraverso questa legge, quanto piuttosto dalla rispondenza a sentite esigenze della nostra vita economica e sociale. Aggiungo che le osservazioni formulate dal senatore Bosco mi sembrano indubbiamente convincenti. Ma debbo anche rilevare che l'emendamento proposto, con un intento di armonizzazione dei vari punti di vista, dal senatore Marconcini, rappresenta un tentativo degno della maggiore considerazione. L'emendamento Marconcini, mi si permetta di rilevarlo, è profondamente diverso nello spirito e nella portata da quello che è il testo originario della Commissione: soprattutto perchè non prevede l'esame di un testo, il parere su un determinato testo, ma soltanto che, quando si tratti di disegni di legge implicanti fondamentali modifiche nella struttura economica del Paese, il Governo debba accompagnarli con un parere del Consiglio nazionale, se del caso anteriore o contemporaneo, e, quindi, non legato strettamente alla procedura propria della elaborazione legislativa.

Ridotto in tali termini, sono di avviso che il problema non abbia estrema importanza, perchè altro è una legge ordinaria in materia economica e sociale, da farsi, necessariamente, con la maggiore sollecitudine possibile per renderla adeguata ad esigenze spesso mutevoli, e altro una legge di impostazione, la quale tenda a regolare determinati rapporti con un respiro di tempo molto più ampio e che,

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

ovviamente, può avere una elaborazione più lenta.

Esistendo un Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, credo che siano pochi coloro i quali possono avere la tentazione di prescindere dalla opportunità di giovare della sua collaborazione. Resta, peraltro, la seria preoccupazione, alla quale non so sottrarmi, di chi sia giudice della natura della legge, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, per le conseguenze in ordine alla sua legittimità. È una preoccupazione che non riguarda soltanto il Governo, ma anche le Camere. Se il Governo presenta un certo disegno di legge, prescindendo dall'esame preventivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed il progetto diventa legge del Parlamento, se v'è una deficienza, questa investe proprio la legge del Parlamento. È un problema che mi permetto di sottoporre alla meditazione del Senato, perchè sia opportunamente vagliato, salvo che non si voglia ritenere che il voto del Parlamento sulla legge sia da considerarsi una convalida di qualunque deficienza verificatasi all'origine.

In linea di massima, sarei per la soppressione dell'articolo. Considero con simpatia lo sforzo di cercare un terreno di incontro di tutte le esigenze che sono state qui manifestate, affinchè convergano su un testo unificato. Se al nobile tentativo del senatore Marconcini e del Presidente Paratore arriderà il favore di tutte le parti, non mancherà certamente il mio concorso per facilitare che ciò avvenga.

Desidero, peraltro, manifestare la maggiore preoccupazione per l'emendamento proposto dal senatore Boeri. Egli ha avuto un grande merito nella discussione di questo disegno di legge: quello di avere per primo sollevato, e con grande efficacia, il problema dell'inopportunità del parere obbligatorio. Debbo dargli atto di ciò, tanto più essendomi io stesso avvalso nella discussione generale degli argomenti da lui così autorevolmente svolti. Però ritengo che proprio i regolamenti, per la loro natura, non si prestino ad essere materia di esame obbligatorio da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

A proposito di una legge possono sorgere problemi di carattere economico o sociale. Il

regolamento, invece, detta norme di attuazione, per cui l'unico problema che si pone è quello della loro aderenza alla legge, un problema, cioè, di ordine giuridico, non già economico. Come ben sa il senatore Boeri, il controllo di ordine giuridico è già affidato ad un altro organo, anch'esso ausiliario del Governo, e precisamente al Consiglio di Stato. Ora, io ho qualche esperienza dolorosa ed alle volte sono stato oggetto di rimproveri, da parte di colleghi di parecchie parti, a causa della lentezza con cui si provvede all'emanazione dei regolamenti. Essa lentezza deriva appunto dalla necessità dei concerti tra i diversi Ministeri e dalla necessità di sentire il Consiglio di Stato. Non vorrei che la procedura di elaborazione e di emanazione dei regolamenti dovesse ulteriormente appesantirsi attraverso l'intervento di un organo che, proprio perchè del tutto estraneo a funzioni di ordine giuridico, non credo potrebbe dare un apporto utile. Comunque, non escludo che in certi casi possa essere opportuno l'ausilio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ma tale opportunità sarà vagliata di volta in volta, ove il Governo sia eventualmente indotto a servirsi della collaborazione del Consiglio medesimo, così come il Parlamento, nel delegare al Governo la facoltà di emanare il regolamento, potrà, in determinate circostanze, imporgli di sentirne il parere.

Sono al termine delle mie considerazioni; desidero però insistere perchè non sia votato l'emendamento soppressivo del quinto comma del testo della Commissione, presentato dal senatore De Luca. Il senatore De Luca dice che, escluso l'obbligo del parere, non è da presumere che alcuno si serva della facoltà; ma credo che bisogna proprio escludere anche la possibilità che si pensi, o dal Governo o dalle Camere, di voler sentire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sui bilanci e sui conti consuntivi. A mio giudizio, deve essere escluso non solo l'obbligo del parere, ma anche la possibilità del parere, così come opportunamente aveva suggerito la Commissione.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Se permette, signor Presidente, vorrei fare un'osservazione. Il senatore Bosco ha detto che si aprirà adito ad abbondanti contro-

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

versie davanti alla Corte costituzionale per giudicare se le modifiche alla struttura economica del Paese siano « fondamentali » o no; ed il ministro Rubinacci è rimasto alquanto impressionato di questo argomento. Può essere tranquillo: la Corte costituzionale si pronuncia soltanto su leggi che violano norme costituzionali; qui non si tratterebbe di leggi, ma di atti di Governo, nè so concepire quali norme costituzionali sarebbero violate. Il timore è del tutto infondato. E allora, quali altre Magistrature potranno intervenire? Sembra da escludere che l'Autorità giudiziaria ordinaria ed il Consiglio di Stato abbiano competenza come sindacato di legittimità e di valutazione sul carattere o no fondamentale della modifica; valutazione rimessa al Governo ed, in via di controllo, al Parlamento. Non mi sembra che l'aprensione sia giustificata.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. L'articolo 8 è l'articolo fondamentale di questo disegno di legge, perciò dall'esito della votazione su questo punto dipenderà l'atteggiamento del mio gruppo nel voto sul complesso del disegno di legge. Desidero precisare che noi votiamo il testo della Commissione con la sola modifica al comma quarto dell'eliminazione delle parole: « le Camere ».

L'obbligo di richiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rimane solo per il Governo. L'emendamento Marconcini riconosce tale obbligo solo per problemi che comportino modifiche fondamentali alla struttura del Paese: questo vuol dire svuotare i compiti del Consiglio dell'economia e del lavoro, perchè una legge che comporti una modifica fondamentale della struttura economica sarebbe un fatto del tutto eccezionale. Tutto ciò che resta al di fuori di queste leggi che sovvertono la struttura economica del Paese non obbliga il Governo a chiedere alcun parere al Consiglio nazionale. Questo significa mutilare questo organismo, che vivrà in modo rachitico e senza efficacia alcuna.

Per quanto riguarda l'emendamento Bosco, mi sono chiesto perchè esso è stato presentato. Cosa vuol dire che le Camere e il Governo possono chiedere il parere su « materie che importano indirizzi di politica economica? » Franca-

mente non capisco. E poi non si può in una legge usare una formulazione così indeterminata, alla quale ognuno potrà dare il significato che vuole. E non basta. Si parla di « ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia ». Ma nell'ambito dell'economia rientra tutta la vita. Io mi sono chiesto il perchè di questo emendamento che vorrebbe correggere un testo molto preciso, mentre lo rende confuso e indeterminato. Il testo della Commissione parla di leggi e di decreti, mentre l'emendamento parla di materie che importano indirizzi su questioni che rientrano nell'ambito dell'economia.

Che cosa vuole dunque questo emendamento? Vuole estendere i poteri del Consiglio nazionale? In realtà, escluso l'obbligo per il Governo di richiedere il parere, i compiti del Consiglio vengono estremamente limitati e la formulazione della legge stessa diviene equivoca. Comunque, l'emendamento non ha la chiarezza del testo della Commissione: noi ci occupiamo di leggi e di decreti-legge che poi trasformiamo in leggi, perciò è giusto parlare di leggi e di decreti-legge. Perchè modificare questi termini? Se c'è un altro movente, ditelo chiaramente, così almeno si saprà cosa votiamo. Ecco perchè, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che voteremo il testo della Commissione, tolto al quarto comma l'indicazione dell'obbligo per le Camere. Riaffermo che al voto su quest'articolo noi attribuiamo un'importanza fondamentale per il giudizio definitivo che daremo sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Informo il Senato che i senatori Giua, Scoccimarro, Rizzo Domenico, Barbareschi, Lanzetta e Locatelli hanno presentato, al quarto comma dell'articolo 8, il seguente emendamento: « Sostituire alle parole: " le Camere e il Governo " le altre " il Governo " ».

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Mi ero riservato, onorevole Presidente, di specificare meglio il mio comportamento circa l'emendamento che ho presentato. Avevo detto che aderivo all'emendamento del senatore Bosco, ma che se questo avesse subito delle modificazioni, io avrei insistito sul mio, relativamente a quanto disposto al quarto comma. Infatti non trovo chiara la dizione accettata dalla Commissione, su proposta del se-

natore Marconcini. Cosa sono queste modifiche fondamentali della struttura economica del Paese? O hanno carattere costituzionale, o rientrano nell'orbita della legge ordinaria. Se hanno carattere costituzionale, allora la norma viene ad essere frustrata dal comma quinto, il quale stabilisce che le norme di carattere costituzionale sfuggono alla competenza del Consiglio. Se poi le modifiche strutturali sono già contenute nella norma costituzionale, allora mi sembra più chiaro fare riferimento preciso, diretto, alla norma della Carta costituzionale. Ecco perchè ho presentato l'emendamento, chiarendo che andrebbero al parere obbligatorio del Consiglio soltanto quei disegni di legge che indicano principi di attuazione delle norme stabilite dalla Costituzione.

Ma ancora più pericolosa è questa eccezione se essa abbia a riferirsi all'ambito di attività del legislatore ordinario, perchè allora non ci sarebbe nessun limite per circoscriverla. Quali sono le « modifiche della struttura economica del Paese »? Allora sì che entriamo nell'incerto. Questo sforzo che stiamo facendo per circoscrivere la portata dell'obbligo deve portare ad un risultato concreto. Se poi ci accorgiamo che a questo non si possa giungere nel senso di non avere una serie di delimitazioni precise, accettiamo senz'altro l'emendamento Bosco il quale, per le ragioni dette dal presentatore, risolve in pieno la questione.

E qui mi sia consentito dissentire una volta tanto dal pensiero del mio maestro, il senatore Ruini: ci sarebbe, sì una incompatibilità costituzionale, consistente in una violazione di legge, che, se pure è emessa dal legislatore ordinario, non cessa di avere carattere costituzionale, in quanto le funzioni del Consiglio nazionale vengono ad essere stabilite oggi dall'Assemblea ordinaria, ma in virtù di una delega del costituente. È la Costituzione che ha stabilito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con quei compiti che il legislatore ordinario dovrà circoscrivere. Quindi vi sarebbe sempre la violazione di una norma di carattere costituzionale. Quando domani il Parlamento non rilevasse che su una determinata materia, ove sembrava necessario, secondo la dizione dell'emendamento suggerito, udire il Consiglio nazionale, questo non fosse stato sentito, vi sarebbe la violazione di leg-

ge per il difetto di un presupposto essenziale voluto dalla Costituzione. Ed allora vi sarebbe la violazione dell'articolo 134 della Costituzione. Non ci mettiamo in questo ginepraio, cerchiamo la soluzione chiara. Riconosciamo che è assolutamente impossibile delimitare la materia, riconosciamo che vi è anche un'impossibilità della materia stessa ad essere circoscritta, accettiamo l'emendamento proposto per dire con precisione quali siano gli oggetti in cui sia necessario udire il Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Interrogo i presentatori degli emendamenti per sapere se li mantengono.

Il senatore Zotta ha già dichiarato di ritirare il suo e di associarsi a quello del senatore Bosco. Il senatore Bosco mantiene il suo emendamento?

BOSCO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Rizzo Giambattista, Caron e De Luca se mantengono gli emendamenti soppressivi del quarto comma da loro presentati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Lo mantengo.

CARON. Lo mantengo.

DE LUCA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Marconcini se mantiene il suo emendamento.

MARCONCINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Boeri se mantiene il suo emendamento.

BOERI. Dichiaro di mantenere il mio emendamento. Ringrazio il Ministro per le parole gentili che mi ha rivolto, ma credo che nelle sue osservazioni vi sia un errore. L'esame che farà il Consiglio del progetto di regolamento non sarà un esame di natura giuridica. Sarà essenzialmente un esame di natura tecnica. Ora, siccome nessuno degli inconvenienti che mi hanno portato a combattere l'obbligatorietà del parere preventivo per la legge concorre nel caso dei regolamenti, mantengo l'emendamento. Aggiungo però che non voterò l'emendamento, non so se accennato o proposto dal senatore Scoccimarro, che praticamente annulla la portata del dissenso. Se invero siete disposti ad ammettere che un parlamentare possa — senza previo parere del Consiglio — fare esaminare o decidere un proprio progetto, e negate questo diritto al Ministro, che cosa ottenete?

Se il ministro Rubinacci domani non potrà presentare il progetto senza sottoporlo al Consiglio nazionale e quello stesso progetto potrà presentarlo un deputato o un senatore della maggioranza, senza che il Consiglio debba essere obbligatoriamente sentito, tutto potrà ridursi per parte del Ministro a fare presentare dal parlamentare il progetto. Non mi pare che — arrivati a questo punto — i nostri contrasti abbiano più un valore pratico. Non dovrebbe riuscire impossibile trovare un accordo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Giua se mantiene il suo emendamento.

GIUA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti.

Come il Senato sa, l'articolo 8 consta di sei commi. Il primo comma prevede la facoltà del Governo e delle Camere di chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il secondo ed il terzo prevedono, rispettivamente, in qual modo le Camere ed il Governo possano richiedere tale parere; il quarto comma prevede l'obbligo da parte delle Camere e del Governo di chiedere in taluni casi il parere; il quinto esclude dalla competenza consultiva del Consiglio talune materie; il sesto riserva al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa di prendere in esame qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza.

Sono questi i sei commi su cui il Senato si dovrà pronunciare. Si procederà alla votazione comma per comma.

Do lettura del primo comma. La Commissione propone questo testo: « Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su qualunque progetto di legge o di decreto, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro »

Su questo comma v'è solo un emendamento sostitutivo, quello del senatore Bosco, che è così formulato: « Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro ».

Come il Senato può constatare facilmente, la divergenza tra il testo della Commissione e

l'emendamento del senatore Bosco sta soltanto in ciò: che nel testo della Commissione si dice: « su qualunque progetto di legge o di decreto », laddove nell'emendamento del senatore Bosco si dice: « su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale ».

Metto anzitutto ai voti la prima parte del primo comma, fino alle parole: « e del lavoro », per la quale il testo della Commissione e quello del senatore Bosco concordano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti le parole dell'emendamento del senatore Bosco:

« Su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno al mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(Il Senato approva).

Metto ai voti l'ultima parte del primo comma, che è identico nel testo della Commissione e nell'emendamento del senatore Bosco:

« come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma. Il testo della Commissione, nella prima parte, è così formulato:

« Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti, ».

Il secondo comma dell'emendamento del senatore Bosco coincide con questa parte del testo della Commissione.

Metto pertanto ai voti la prima parte del secondo comma dell'articolo 8. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte del testo della Commissione, che è così formulata:

« sui progetti di legge ad essa comunque presentati o trasmessi ».

L'emendamento del senatore Bosco non riproduce queste parole.

Le metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non sono approvate).

Il testo della Commissione prosegue:

« in ogni momento prima che sia chiusa su di essi la discussione generale ».

In seguito all'esito della votazione precedente, le parole: « su di essi », contenute in questa ultima parte del secondo comma, debbono essere naturalmente soppresse.

Metto ai voti l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 8 del testo della Commissione, con la modificazione a cui ho accennato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo al terzo comma, che rileggo:

« A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi ».

Il senatore Bosco propone la seguente dizione:

« A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Il primo periodo del testo della Commissione è dunque identico al testo proposto dal senatore Bosco.

Lo metterò ai voti per divisione, in quanto sono stati espressi dubbi sull'opportunità della deliberazione preventiva del Consiglio dei ministri.

Metto pertanto ai voti la prima parte:

« A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente, ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte:

« previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti il secondo periodo del terzo comma nel testo della Commissione. Tale periodo non è riprodotto nell'emendamento del senatore Bosco. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si passa ora alla votazione del comma quarto, che rileggo:

« Le Camere e il Governo hanno l'obbligo di chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sui progetti di legge e di decreto che implichino direttive di politica economica e sociale di carattere generale e permanente, e sui relativi regolamenti di esecuzione ».

Come il Senato ricorda, i senatori Rizzo Giambattista, Caron e De Luca, con distinti emendamenti, ne hanno proposto la soppressione.

Implicitamente ne chiede la soppressione anche il senatore Bosco, dato che il comma in parola non è riprodotto nell'emendamento Bosco.

Vi sono poi una proposta del senatore Giua, tendente ad escludere le Camere dall'obbligo della richiesta del parere, e due emendamenti sostitutivi dell'intero comma, l'uno del senatore Boeri e l'altro del senatore Marconcini.

Non ho bisogno di rammentare al Senato che hanno la precedenza gli emendamenti soppressivi.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Avverto che su queste proposte di soppressione del quarto comma dell'articolo 8 è stata richiesta, dai senatori De Luca, Zelioli, Tafuri, Giardina, Piscitelli, Samek Lodovici, Galletto, Origlia, Zane, Saggiaro, Ziino, Raffeiner, Braitenberg, Farioli, Sanmartino, Ricci Mosè e Ottani la votazione per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli alla soppressione del quarto comma risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Caso).

Prego il senatore segretario di procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Caso.

BORROMEO, *Segretario*, procede all'appello nominale.

(Segue la votazione).

Rispondono *sì* i senatori:

Angelini Cesare, Azara,

Baracco, Battista, Benedetti Luigi, Bertone, Bisori, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Bruna,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Caporali, Carbonati, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Coffari, Conci, Conti,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, De Luca, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantoni, Farioli, Ferrabino, Focaccia, Fusco, Galletto, Genco, Gerini, Giardina, Gortani, Italia,

Lamberti, Lanza Filingeri Paternò, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lovera,

Magri, Malintoppi, Marchini Camia, Martini, Menghi, Merlin Umberto, Merzagora, Minoja, Monaldi, Mott,

Origlia, Ottani,

Page, Pallastrelli, Panetti, Pasquini, Pazzagli, Pennisi di Floristella, Pezzini, Piscitelli, Raffeiner, Raja, Ricci Mosè, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Romano Domenico, Rubinacci, Russo,

Sacco, Saggiaro, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Sartori, Schiavone, Silvestrini,

Tafuri, Tessitori, Tomè, Tommasini, Toselli, Tupini,

Uberti,

Varaldo, Varriale, Vigiani,

Zane, Zelioli, Ziino, Zotta.

Rispondono *no* i senatori:

Allegato, Alunni Pierucci, Anfossi,

Banfi, Barbareschi, Bei Adele, Beltrand, Benedetti Tullio, Bergamini, Berlinguer, Bitossi, Boccassi, Boeri, Bosi,

Caldera, Canevari, Cappellini, Carmagnola, Casadei, Castagno, Cermignani, Cerruti, Colombi, Cortese, Cosattini,

D'Aragona, Della Seta, D'Onofrio,

Fabbi, Fantuzzi, Farina, Fazio, Fedeli, Ferrari, Filippini, Fiore,

Gasparotto, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia,

Lanzetta, Lazzarino, Leone, Li Causi, Locatelli, Lopardi, Lucifero, Lussu,

Mancinelli, Marani, Marconcini, Mariotti, Meacci, Merlin Angelina, Milillo, Minio, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Montagnana Rita, Moscatelli, Musolino,

Nobili,

Oggiano,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Paratore, Pastore, Pertini, Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Platone, Pontremoli, Porzio, Priolo,

Reale Vito, Ristori, Rizzo Domenico, Rolfi, Ruggeri, Ruini,

Salvagiani, Scoccimarro, Spano, Spezzano, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tissi, Tomasi della Torretta, Tonello, Tosatti, Troiano, Zanardi, Zannerini.

Si astiene il senatore: Ricci Federico.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sulle proposte di soppressione del quarto comma dell'articolo 8:

Votanti	213
Maggioranza	107
Favorevoli	109
Contrari	103
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Gli emendamenti Giua, Marconcini e Boeri s'intendono assorbiti.

Passiamo al quinto comma, che è così formulato:

« Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi ».

Questo comma non si trova riprodotto nell'emendamento del senatore Bosco.

Il senatore De Luca ne ha proposto esplicitamente la soppressione. Domando al senatore De Luca se mantiene questo emendamento.

DE LUCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quinto comma nel testo della Commissione, di cui ho dato ora lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, che rileggo:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo osservazioni, suggerimenti e proposte ».

Questo comma è identico all'ultimo capoverso dell'emendamento del senatore Bosco.

Il senatore De Luca ha proposto di aggiungere alle parole: « al Governo » le altre « e al

Parlamento ». Domando all'onorevole proponente se insiste su questo emendamento.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, se il comma quarto dell'articolo 8, nel testo della Commissione, fosse passato così come era stato formulato, il sesto comma sarebbe stato un complemento quasi necessario per quella che era la funzione che si sarebbe affidata al Consiglio. Ma una volta che il Senato, sia pure con una maggioranza di stretta misura, direbbero gli sportivi, ha abolito il quarto comma, a me pare che questo diritto di iniziativa del parere da parte del Consiglio, debba essere esteso anche alle Camere. Per questo motivo avevo accennato, ma non ho avuto risposta, all'opportunità di aggiungere le parole « e al Parlamento » dopo le parole « al Governo ». Mi sembra che questa aggiunta sia necessaria per dare all'istituto che creiamo una efficienza maggiore di quella che in questo momento potrebbe avere, data la soppressione del quarto comma. Penso che la Commissione possa concordare.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo Giambattista se insiste nel suo emendamento soppressivo del comma.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, dato l'esito della votazione sull'emendamento soppressivo del quarto comma, da me proposto, non insisto sull'emendamento soppressivo del sesto comma.

PRESIDENTE. Domando al senatore Caron se insiste nell'emendamento soppressivo del comma da lui presentato.

CARON. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sesto ed ultimo comma dell'articolo 8 nel testo della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Luca. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 8 con le modificazioni apportatevi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti, in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo e al Parlamento osservazioni, suggerimenti e proposte.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Zotta ha proposto il seguente articolo 8-bis :

Art. 8-bis.

Il Governo deve chiedere il parere del Consiglio sui progetti di legge e sui decreti legislativi che pongono i principi fondamentali di attuazione delle norme sancite nel titolo III della parte I della Costituzione, e sui relativi regolamenti.

Domando al senatore Zotta se vi insiste.

ZOTTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elba e Farioli propongono nel primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « , prima della scadenza del termine, e della durata non superiore a questo ».

Il senatore De Luca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA. In ordine al primo comma, la facoltà di chiedere la proroga mi sembra sia assolutamente necessaria, poichè potrebbe darsi il caso che nel termine volutamente ristretto, che potesse essere assegnato, non si facesse in tempo a studiare un parere e a dare comunque una risposta soddisfacente. Per questo motivo bisogna dare al Consiglio la possibilità di chiedere una proroga, che però non deve essere *sine die*. Ciò anche per ovviare ad un eventuale atto di ostilità che, per ipotesi, Parlamento e Governo volessero fare nei confronti del Consiglio concedendo un termine troppo ristretto per dare il parere. Naturalmente io non mi riferisco, nel fare queste ipotesi, al Governo attuale, ma, come legislatori, è opportuno prevedere tutte le circostanze.

Consiglierei, pertanto, di consentire una proroga limitata allo stesso periodo per cui era stato concesso il termine per la stesura del parere. È questa una cautela di carattere essenzialmente pratico che mi sembra sia opportuno introdurre.

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore De Luca.

MARCONCINI. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 9, che rileggo:

« I pareri chiesti al Consiglio dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Luca, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma, che rileggo:

« Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo il terzo comma:

« Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio ».

Il senatore Carmagnola ed altri propongono di sostituire questa dizione con la seguente:

« Il Consiglio trasmetterà, unitamente al parere che abbia raccolto la maggioranza e che ne indicherà il numero dei voti, l'eventuale parere o gli eventuali pareri della minoranza, purchè tali pareri abbiano raccolto il voto di almeno un sesto dei votanti ».

I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli propongono di aggiungere in fine le parole: « che sia costituita almeno da un quinto concorde dei membri che partecipano alla riunione ».

Il senatore Caron, a sua volta, propone di aggiungere in fine le parole: « la quale presenta la sua relazione ».

Interrogo prima il senatore De Luca per sapere se insiste nel suo emendamento o se si associa all'emendamento del senatore Carmagnola.

DE LUCA. Non so se una proposta che sono per fare potrà conciliare i diversi punti di vista. Si potrebbe dire che è obbligatoria la trasmissione del verbale.

PRESIDENTE. Non credo che questa sua proposta troverà adesione. Comunque do la parola al senatore Carmagnola perchè svolga il suo emendamento.

CARMAGNOLA. Ho presentato il mio emendamento appositamente per evitare la trasmissione dei verbali, perchè mi pare che diverrebbe macchinoso.

DE LUCA. Dichiaro allora che non ho alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento del senatore Carmagnola.

CARMAGNOLA. La ringrazio. Ripeto che ho presentato l'emendamento allo scopo di evitare che una minoranza qualificata che abbia un certo *quorum*, si unisca ad una maggioranza qualsiasi perchè non ha la possibilità di far conoscere completamente il suo parere. Il tecnico che la pensa diversamente dalla maggioranza, ma che si accoda alla sua deliberazione tanto per non avere escluso il suo parere, sarebbe veramente un assurdo. Dobbiamo impedire che i tecnici arrivino ai compromessi: essi debbono far sapere il loro pensiero che sarà portato a conoscenza dell'organo politico che lo ha richiesto.

Questa è la ragione del mio emendamento che spero il Senato vorrà accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caron per illustrare il suo emendamento.

CARON. Onorevoli colleghi, avrete visto come tra il testo presentato dal Governo (articolo 6) e il testo presentato dalla Commissione

(articolo 9) ci sia la variazione, ottima sotto tutti gli aspetti, di fare arrivare all'organo che ha chiesto il parere tutti quei documenti utili a chiarire e completare la documentazione, ed infine di far menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza. Ma, appunto per le ragioni espresse dal collega Carmagnola, io penso che per un organismo tecnico è necessario assolutamente che la minoranza, piccola o grande che sia — e quindi non so capire come si voglia esigere un *quorum* perchè questa minoranza possa fare la sua relazione — possa esprimere il suo parere. Io non sono attaccato a questa formulazione; a me preme si trovi una frase per la quale la minoranza, qualunque essa sia, possa esprimere il suo parere e possa rimettere la sua relazione. Questo è il concetto che io voglio esprimere con l'aggiunta, proposta per calcare ancor più la possibilità della minoranza di esprimersi liberamente.

PRESIDENTE. Senatore Caron, il suo emendamento è formulato così: « la quale presenta la sua relazione ». Ora, poichè nel corso del suo intervento ella ha detto che la minoranza deve avere la « facoltà » di presentare la sua relazione, bisognerebbe dire nel suo emendamento: « può presentare la sua relazione ».

CARON. Forse, sotto certi aspetti, appunto per la ragione del tecnicismo di quest'organo, sarebbe meglio dire che essa « deve presentare la sua relazione ».

Dichiaro, comunque, di mantenere il mio emendamento come presentato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. In relazione alla natura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che è tenuto ad illuminare gli organi cui il parere è rivolto, il valore del parere medesimo non è dato dal fatto che sia votato da dieci o da cinquanta persone, ma dalla forza delle argomentazioni. Pertanto non vedo come si possa escludere il suggerimento anche di un solo membro del Consiglio, che eventualmente, per una sua specifica competenza in quel campo, porti argomentazioni notevoli.

Quindi, accettando il testo della Commissione, ritengo che, in relazione al pensiero da cui è stata mossa la Commissione, si debba dire:

« nella comunicazione deve essere fatta menzione motivata anche degli eventuali pareri discordanti ». Si deve cioè riassumere tutto il divario di opinioni che si può manifestare in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Presenterò in questo senso un emendamento, dopo che avrò raccolto le firme regolamentari.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Osservo che il senatore Carmagnola ha addotto un argomento controproducente, perchè se si deve tener conto dei pareri tecnici discordanti, basta anche uno. Non mi pare infelice la dizione della Commissione: « deve essere fatta menzione motivata anche degli eventuali pareri discordanti della minoranza del Consiglio ». Opportuna è l'espressione « eventuale ». Cosa avviene nei consessi tecnici? Lo sa chi vi ha preso parte. Nella discussione si avanzano pareri discordanti, ma non sempre vi si insiste; soltanto in alcuni casi gli obiettori ne fanno parere di minoranza. Non solo nelle assemblee politiche, ma perfino nei collegi giudiziari si ha maggioranza e minoranza. Ad ogni modo nel parere approvato, che sarà naturalmente di maggioranza, si indicano le obiezioni e le opinioni discordanti.

CARMAGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMAGNOLA. Ritiro l'emendamento e mi associo alla proposta Rizzo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Avevo aderito all'emendamento del collega Carmagnola, ma se egli ha rinunciato, ha rinunciato per sè, non per me.

PRESIDENTE. Allora insiste nel suo emendamento?

DE LUCA. Insisto, e ciò perchè potrebbe darsi che i pareri siano discordanti e quindi si costituisca non solo una maggioranza ma anche una minoranza frazionata. *Tot capita, tot sententiae*: gli scienziati sono fatti così. È mai possibile che si tenga conto di tutti i pareri espressi da questi signori? Mi pare che sia un inconveniente tale che sia necessario riferirsi almeno ad un numero minimo di persone che esprimano un parere. Quanto ha detto il senatore Ruini è teoricamente giusto: chiunque ha diritto di far sapere quello che pensa,

ma c'è anche da osservare che in regime democratico la legge del numero è quella che conta (*interruzione del senatore Ruini*), altrimenti non si doveva parlare nel testo di minoranza. Quando si accettano i metodi democratici, bisogna sapere anche accettare le conseguenze che ne derivano, diversamente si induce una confusione. I termini maggioranza e minoranza debbono quindi avere una consistenza numerica. Non ho niente in contrario a che i pareri individuali siano trasmessi, tanto è vero che avevo suggerito la trasmissione del verbale, ma che si stendano tanti pareri di minoranza quante sono le persone dissenzienti, mi pare una complicazione inutile e dannosa perchè disorienta quelli che devono decidere.

Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Caron, insiste sul suo emendamento?

CARON. Non insisto, una volta che vengono riaffermati i diritti della minoranza.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione a dare il suo avviso sui due emendamenti superstiti: quello del senatore Rizzo Giambattista, pervenutomi ora con il prescritto numero di firme, che tende a sostituire le parole « pareri discordanti delle minoranze » alle altre: « parere discordante di una minoranza », e quello del senatore De Luca, il quale propone che questa minoranza debba essere costituita almeno da un quinto concorde dei membri che parteciparono alla riunione.

MARCONCINI. La Commissione ritiene che le legittime preoccupazioni di coloro che hanno presentato questi emendamenti (legittime, in quanto vogliono sia riconosciuto il diritto dei dissenzienti) non siano fondate. La Commissione non esclude in assoluto, onorevole Carmagnola, questa possibilità; ma mi pare che la formula adottata dalla Commissione sia completamente comprensiva e possa dare soddisfazione a queste legittime preoccupazioni. Il testo della Commissione suona così: « Nella comunicazione deve esser fatta ... ». Dunque vi è l'obbligo di non trascurare i pareri discordanti. Aggiunge poi il testo della Commissione che deve essere fatta menzione « motivata ». Ciò vuol dire menzione documentata; vuol dire che l'opposizione può far risultare quali sono state le ragioni alle quali si è affidata per potersi sostenere; vuol dire motivazione dell'op-

posizione. Credo che la Commissione abbia buon diritto a mantenere ferma la propria dizione: perciò prega i presentatori degli emendamenti ad accordarsi su questa formula.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dare il suo avviso sui due emendamenti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con la Commissione sull'opportunità di non accettare queste modifiche, perchè mi sembra che il testo della Commissione già garantisce che nel parere saranno espresse le principali opinioni manifestatesi in seno al Consiglio.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, insiste sul suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, dati i chiarimenti sia del relatore che del Ministro, che cioè nella relazione motivata si debbano includere tutte le opinioni discordanti, non ritengo di dover insistere.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, insiste sul suo emendamento?

DE LUCA. Non insisto, purchè sia ben precisato che si tratta di tutti i pareri e non solo di quelli di una minoranza, per non dare un carattere politico al Consiglio.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Se mi è consentito, vorrei rispettosamente proporre di mettere in votazione l'ultimo comma per divisione in quanto che tutte le questioni potrebbero essere risolte se ci fermassimo alle parole: « e anche degli eventuali pareri ecc. ». Il concetto rimane identico perchè tutti i pareri discordanti debbono essere allegati. Ma non vorrei che nella legge si accennasse ad una minoranza e ad una maggioranza che potrebbe qualificare il Consiglio come un organo politico.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha rinunciato al suo emendamento. Debbo, quindi, mettere ai voti il testo della Commissione, che è così formulato:

« Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta, e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali e per le leggi tributarie e di bilancio.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei due giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento, da parte dei senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli tendente a sostituire alla parola: « assoluta » le altre: « di almeno tre quinti » ed a sopprimere il resto del comma.

Il senatore De Luca ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

DE LUCA. Credo che non occorran particolari delucidazioni data la chiarezza della formulazione. Ritengo che la maggioranza assoluta molte volte viene strappata da contingenze saltuarie e meschine, mentre invece una maggioranza qualificata, in una materia così delicata, garantisce meglio la serietà dell'istituto. Pertanto insisto sul mio emendamento, perchè mi pare che risponda meglio a questa esigenza di serietà.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo avviso su questo emendamento.

RICCIO. Ma si tratta dei presenti o dei componenti?

DE LUCA. Si tratta dei presenti.

MARCONCINI. A nome della Commissione, dichiaro di non accettare l'emendamento De Luca.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi permetto far considerare l'opportunità che l'iniziativa legislativa attribuita al Consiglio sia circondata da cautele. Si tratta è vero di una facoltà concessa dalla Costituzione, ma che interferisce con l'iniziativa sia del Governo che del Parlamento. Quindi mi rimetto al Senato, pur con disposizione favorevole all'emendamento De Luca.

RICCIO. Ma bisognerebbe dire tre quinti dei componenti non dei presenti.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La deliberazione per me deve essere adottata dai tre quinti dei presenti e questo per parecchie ragioni. Prima di tutto perchè gli assenti normalmente hanno torto e poi non devono essere assenti data l'importanza della loro funzione. In secondo luogo, la maggioranza non si racimola a colpi di astuzia o di incomprendione. In terzo luogo, perchè nell'ultima parte del comma si dice « e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ». Per queste ragioni mantengo l'emendamento, che mi pare consenta tutte le garanzie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore De Luca, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo 10 fino alle parole: « maggioranza assoluta ». La rileggo:

« Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte:

« e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Passiamo al secondo comma. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituirla la dizione con la seguente:

« L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali, per le leggi tributarie e di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ».

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Su questo emendamento nella discussione generale ebbi già a fermare l'attenzione del Senato ed ora mi auguro che l'emendamento stesso sia accolto dalla Commissione e dal Governo prima, e poi approvato dall'Assemblea.

PARATORE, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Rizzo Giambattista. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, che rileggo:

« I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei due giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento ».

Su questo comma non è stato presentato alcun emendamento.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.
CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, o il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge, anche senza chiedere il parere del Consiglio.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Al primo comma il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire alle parole: « o il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge, anche senza chiedere il parere del Consiglio » le altre: « il Governo o ciascun membro delle Camere abbia presentato al Parlamento un disegno di legge ».

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anche su questo emendamento mi sono soffermato nella discussione generale. È qui impegnato l'onore del Parlamento, perchè noi, votando il testo come ci viene proposto dalla Commissione, arriveremmo alla conclusione che l'iniziativa legislativa che proviene dal Governo ha un certo valore, mentre invece se proviene dal Parlamento ha un altro minore valore. Io credo che questo non si possa ammettere.

PARATORE, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Rizzo.

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo accetta l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11, quale risulta secondo lo emendamento sostitutivo del senatore Rizzo Giambattista, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, o il Governo o ciascun membro delle Camere abbia presentato al Parlamento un disegno di legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Lo rileggo:

« La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, con la modificazione introdottavi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

Può essere affidata al Consiglio nazionale la redazione di regolamenti e di testi unici nella materia di sua competenza.

PRESIDENTE. Il senatore Zotta propone il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Consiglio nazionale formula i progetti di legge e i regolamenti, che gli vengano commessi dal Governo ».

Il senatore Zotta ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZOTTA. È questo un punto che ha carattere puramente formale tecnico-giuridico. Il testo unico è una raccolta di disposizioni vigenti che si trovano in molteplici leggi. Essa viene fatta con i criteri della ermeneutica interpretativa. La raccolta è un'opera puramente tecnico-giuridica la quale deve affidarsi, se stiamo al campo consultivo, all'organo preposto a questa funzione, che è il Consiglio di Stato, e non può essere affidata al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si tratta quindi di non commettere — mi si permetta l'espressione — un errore. È per questo che io ho consigliato di sopprimere il termine « testi unici ».

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli hanno proposto di aggiungere le parole: « da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Il senatore De Luca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA. Mi riallaccio a quello che giustamente ha detto il senatore Zotta, che cioè questa delegazione per la compilazione di testi unici al Consiglio dell'economia, se ciò intende significare l'articolo, così come ci è stato presentato dalla Commissione, mi sembra un non senso. Il testo unico deve essere deciso, non elaborato, da chi ne ha la facoltà, non da un organo ausiliario del potere esecutivo. Se viceversa voi affidate la compilazione di testi unici e di regolamenti al Consiglio, salvo poi a stabilire chi, secondo la Costituzione, deve risponderne dell'efficienza giuridica, in questo caso anzi sono lieto che sia proprio quell'organo tecnico a prepararli. Per questo motivo ho proposto di aggiungere la precisazione che i testi unici ed i regolamenti devono poi essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. I regolamenti non sono approvati dal Consiglio dei ministri.

DE LUCA. È sempre il potere esecutivo che approva i regolamenti. Ad ogni modo, si potrebbe allora dire: « salvo l'approvazione degli organi a ciò preposti ». Per me l'emendamento, a parte la formulazione precisa dal punto di vista giuridico, che può essere più o meno esatta e si può correggere se si entra in questo ordine di idee, sembra che sia opportuno, per chiarire precisamente che il mandato, che con questo articolo si vuole affidare al Consiglio dell'economia e del lavoro, è un mandato di formulazione provvisoria di progetto, il quale deve essere sottoposto naturalmente agli organi competenti, perchè entri nell'ordinamento legislativo dello Stato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È evidente.

DE LUCA. È evidente fino ad un certo punto, perchè noi abbiamo costituito un Consiglio consultivo, e quindi se non specifichiamo che tra le materie di sua competenza può rientrare anche la formulazione di testi unici e di regolamenti, esso si può oltretutto rifiutare di compiere questo incarico, perchè non rientra tra le funzioni che la legge gli affida. Mi sembra, invece, assolutamente conveniente, anche per decongestionare gli uffici che sono già così oberati, che prepari i testi unici nelle materie di sua competenza ed i regolamenti.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, vorrei farle un'osservazione. Il senatore Zotta propone, all'articolo 12, una modifica sostanziale, che a prima vista può apparire soltanto formale. Egli infatti propone che si sostituisca la dizione dell'articolo con la seguente: « Il Consiglio nazionale formula i progetti di legge e i regolamenti che gli vengano commessi dal Governo ». Accettata questa dizione, la sua preoccupazione sarebbe completamente eliminata; infatti, se il Consiglio « formula » progetti di legge e regolamenti, ciò significa che questi debbono poi essere approvati dagli organi competenti.

Quindi ella potrebbe rinunciare al suo emendamento e aderire a quello del senatore Zotta.

DE LUCA. Questo stavo per dire: se l'emendamento Zotta ha esattamente questa portata, in pratica ha la portata del mio emendamento e quindi non ho nessuna ragione di rifiutarmi di aderire ad esso.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Quello che lei ha detto, signor Presidente, è esattissimo.

Io osservo, comunque, al senatore De Luca, che la dizione in sè non era incerta, perchè « redazione » non significa « approvazione ». Avrei accettato questa dizione. Non ho, ad ogni modo, difficoltà ad accettare la dizione Zotta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marconcini per esprimere l'avviso della Commissione.

MARCONCINI. La Commissione comprende le preoccupazioni del senatore Zotta intorno ai testi unici, condivide il suo avviso che si possano sopprimere queste due parole, conservando dunque il testo dell'articolo qual esso è, escluse le parole: « testi unici ». Così l'articolo 12 diventerebbe il seguente: « Può essere affidata al Consiglio nazionale la redazione di regolamenti nella materia di sua competenza ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Zotta se mantiene l'emendamento.

ZOTTA. Mantengo l'emendamento, ma sono disposto a togliere anche « i progetti di legge » e insisto sul concetto che ho espresso per quanto riguarda i testi unici che sono una opera tecnico-giuridica che è stata sempre affidata al Consiglio di Stato. Nell'emendamento resterebbero così solo « i regolamenti ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poichè si è d'accordo fra Commissione e proponenti che di testi unici non si parli e si è d'accordo, dopo la dichiarazione del senatore Zotta, che non si parli di leggi, restano i regolamenti. A questo proposito mi pare opportuno conservare la dizione della Commissione, là dove parla di redazione anzichè di formulazione, perchè la formulazione può essere proprio il processo di formazione della volontà.

Ritengo opportuno inserire, dopo la parola « redazione », anzichè « di regolamenti », la

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

espressione « progetti di regolamento » facendo tesoro del suggerimento del senatore Zotta, che serve a tranquillare la preoccupazione sollevata dal senatore De Luca. Si tratta di un compito tecnico di redazione di un progetto che diventerà atto definitivo attraverso l'approvazione dell'organo competente.

PRESIDENTE. Quindi secondo la proposta dell'onorevole Ministro, l'articolo 12 dovrebbe essere formulato così:

« Può essere affidata al Consiglio nazionale la redazione di progetti di regolamenti nella materia di sua competenza ».

Senatore Zotta, accetta questa formulazione?

ZOTTA. L'accetto ritirando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, accetta questa formulazione?

DE LUCA. L'accetto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Ministro.

MARCONCINI. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruini. Ne ha facoltà.

RUINI. Desidero osservare che non è escluso che corpi tecnici possano partecipare alla formulazione di testi unici, come è in molti casi avvenuto; la formulazione definitiva, giuridica, la darà poi il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. In seguito alle osservazioni che sono state fatte, metterò ai voti l'articolo 12 per divisione.

Metto anzitutto ai voti le parole:

« Può essere affidata al Consiglio nazionale la redazione di progetti di regolamenti ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto quindi ai voti le parole: « e di testi unici ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Metto ai voti le parole: « nella materia di sua competenza ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 12 nel testo proposto dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si passa ora all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

Il Consiglio, su richiesta di una delle Camere o del Governo, può intraprendere indagini su problemi o situazioni obiettive nel campo dell'economia e del lavoro. A tale scopo esso potrà chiedere al Governo che siano messi a sua disposizione funzionari delle Amministrazioni statali.

Le indagini di cui al comma precedente possono essere intraprese dal Consiglio di sua iniziativa, purchè siano state deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Oltre i compiti di cui alla presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assolverà agli altri che gli siano attribuiti in futuro da leggi speciali.

PRESIDENTE. Il senatore Boeri ne propone la soppressione.

Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato il seguente testo sostitutivo: « Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed affidare al medesimo la redazione di regolamenti e di testi unici ».

Il senatore Boeri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BOERI. L'articolo è inutile: sopprimiamolo. Se domani vorremo introdurre nuove dispo-

sizioni in leggi speciali, per affidare al Consiglio nazionale altri compiti, non lo potremo fare, anche senza questo articolo? A che cosa esso serve?

Ripeto: sopprimiamolo.

PRESIDENTE. Dovrebbe ora parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento. Mi permetto però di fare notare al senatore Rizzo che questo emendamento, da lui presentato in sostituzione dell'articolo 14 del testo della Commissione, è piuttosto da considerare come articolo aggiuntivo, da inserire dopo il 14.

RIZZO GIAMBATTISTA. Aderisco al suo punto di vista, onorevole Presidente. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 14, sono d'accordo con il collega Boeri. Sappiamo il significato altissimo di questo articolo da alcune parole della relazione dell'illustre presidente Paratore. In realtà però esso non trova oggi rispondenza in qualcosa di concreto, poiché soltanto esiste la speranza, in relazione con le norme della legge sindacale, di dare domani al Consiglio una funzione di arbitrato nel campo dei conflitti del lavoro. Su questo punto mi rimetto alle osservazioni del senatore Boeri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento soppressivo del senatore Boeri.

MARCONCINI. La Commissione mantiene il testo dell'articolo 14. Quanto alle osservazioni e alla proposta del senatore Rizzo Giambattista, la Commissione osserva a sua volta che le Regioni, pur essendo previste dalla Costituzione non sono ancora *de jure condito*, bensì *de jure condendo*. È dinanzi alla Camera la legge sulla sistemazione regionale. La Commissione ritiene prematuro dare in questo momento alle Regioni, che non esistono, la facoltà di rivolgersi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Questo articolo potrà essere incluso nella legge sulle Regioni.

Per quel che si riferisce all'emendamento Boeri la Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A me pare che il testo della Commissione debba essere mantenuto. La pre-

cisazione appare opportuna, altrimenti si potrebbe pensare che, essendo questa legge il corpo organico costitutivo del Consiglio, si sia ritenuto limitare i compiti a quelli qui previsti. È la stessa Costituzione che dà la possibilità di aggiungere altri compiti. Si tratta di una norma di carattere ordinatorio che ben possiamo adottare.

PRESIDENTE. Senatore Boeri, mantiene il suo emendamento?

BOERI. Lo mantengo.

CARON. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARON. Dichiaro che voterò a favore della soppressione dell'articolo 14 per le stesse ragioni che ho illustrato nella discussione generale.

Credo sia meglio sopprimere questo articolo, per non dar luogo a seguiti pericolosi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 14, presentato dal senatore Boeri e non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Ricordo che il senatore Rizzo Giambattista ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed affidare al medesimo la redazione di regolamenti e di testi unici ».

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, questo emendamento, che credo abbia una certa importanza, ha avuto la sfortuna in sede di discussione generale di essere trattato alla fine del mio purtroppo lungo discorso; ed oggi ha forse la sfortuna di essere trattato in ora non troppo opportuna.

Anzitutto vorrei far rilevare all'onorevole Marconcini che le Regioni esistono e sono in atto vive e operanti ben quattro Regioni italiane. D'altra parte dell'ordinamento regionale — in questo concordo con l'onorevole Conti — dobbiamo sempre tener conto nell'approvazione di ogni legge di attuazione della Co-

stituzione, tanto l'esistenza della Regione influisce sull'organizzazione e il funzionamento degli organi previsti dalla Costituzione italiana.

Il mio emendamento parte da un presupposto, cioè che nelle materie di competenza della Regione nel campo dell'economia e del lavoro può essere utile e opportuno che ci sia un organo consultivo particolarmente sperimentato al quale la Regione possa rivolgersi, senza avere la necessità di costituire corpi consultivi propri con un aggravio dell'organizzazione burocratica sia dello Stato che delle Regioni. Ci sono materie che pure attribuite alla competenza delle Regioni (competenza concorrente nel caso di Regioni a statuto comune) hanno bisogno di essere valutate anche in senso nazionale, con riferimento cioè alle necessità di tutte le altre parti del territorio nazionale.

Permettetemi che vi ricordi un precedente, cioè un ordine del giorno che su mia proposta fu votato dal secondo Congresso nazionale dei trasporti quando, esaminata a fondo la competenza regionale in materia di linee automobilistiche di interesse regionale (come è sancito nell'articolo 117 della Costituzione) si elevarono dubbi su alcuni inconvenienti di tale competenza. Infatti, mentre in linea di massima non pochi sostenevano che fosse opportuno attribuire alle Regioni una competenza in questo settore, d'altra parte i tecnici facevano notare che il problema dei trasporti è sempre un problema nazionale, ed in sostanza ci sono indirizzi e direttive per i trasporti, non solo nel campo legislativo ma anche amministrativo, che nell'interesse del Paese debbono essere mantenuti fermi in ogni Regione. Allora fu deciso che l'organo di coordinamento potesse essere il Consiglio superiore dei trasporti.

Oggi il mio emendamento (di cui spero vorrà essere apprezzata la cautela meditata, perchè se avessi chiesto di più si sarebbe fatalmente presentato il problema di una diversa composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) vuol dire semplicemente questo: che la Regione può avvalersi di quest'organo di suprema consulenza nazionale, nel campo dell'economia e del lavoro, per quelle materie che sono di competenza regionale nello stesso campo dell'economia e del lavoro.

Altrimenti noi otterremmo l'effetto negativo che le Regioni, non potendosi rivolgere all'organo consultivo nazionale (che se non fosse autorizzato dalla legge che stiamo per votare potrebbe rifiutarsi di dare pareri in quelle materie alle Regioni) potrebbero essere costrette a costituire loro organi consultivi per quelle stesse materie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marconcini per esprimere l'avviso della Commissione.

MARCONCINI. La Commissione non entra nel merito della questione posta dal provvedimento reclamato dal senatore Rizzo. Ritiene soltanto che, allo stato attuale delle cose, non sia questa la sede per inserire questa norma.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al Senato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevole Presidente, qui si casca dalle nuvole. Io credo che quando l'onorevole Marconcini si è riferito alla proposta del senatore Rizzo sia stato distratto. Egli ha dimenticato che la Costituente ha costituito la Regione, che quattro sono già in atto, che le altre non debbono essere costituite, ma soltanto regolate da leggi che il Parlamento sta elaborando. Se la Commissione ha preso di punta la questione e vuole avere ragione per forza sbaglia. Essa deve guardare al problema con la massima tranquillità di spirito. Ad ogni modo io dico proprio agli antiregionalisti: se vi è un modo di più per coordinare la vita nazionale con ordinamento regionale questo è uno ed è utilissimo. A me sembra che sia necessario ragionare con buonsenso.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Faccio mie le osservazioni del collega Conti e non è necessario che io le ripeta. Io vorrei soltanto suggerire questa formula dell'articolo aggiuntivo: « Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed affidare al medesimo la preparazione dei progetti di regolamenti » Propongo cioè la stessa formula che è

stata adottata all'articolo 12 per i progetti di regolamenti del Governo.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'osservazione che è stata fatta, che cioè quest'istituto esteso alla Regione possa rappresentare quel cemento, la cui mancanza è così vivamente deplorata, del settore regionalistico da parte dell'opinione pubblica, mi pare abbia il suo peso. Non si è regionalisti soltanto a parole, ma lo si deve essere coi fatti, dal momento che la Costituzione è entrata in vigore. Ma nello stesso tempo bisogna cercare di moderare i particolarismi con degli indirizzi di carattere generale. Sotto questo profilo credo che l'emendamento del senatore Rizzo debba essere accettato dal Senato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Accetto di aggiungere nel mio emendamento le parole: « progetti di » e di sopprimere le parole: « e di testi unici », cioè di coordinare il mio emendamento con l'articolo 12 già votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. In seguito alla proposta fatta dal senatore Oggiano ed accettata dal senatore Rizzo, esso risulta così formulato:

« Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale della economia e del lavoro ed affidare al medesimo la redazione di progetti di regolamenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo testè approvato diventa allora articolo 14.

Con esso si è esaurito il gruppo degli articoli relativi alle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Dal 15 in poi gli articoli si riferiscono al funzionamento del Consiglio stesso. Ce ne occuperemo dopo alcuni minuti di sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 20,25).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione dall'articolo 15. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

Per l'esame delle singole questioni, il Consiglio si divide in due sezioni, con competenza rispettivamente per l'economia e per il lavoro. Le deliberazioni sono sempre adottate dal Consiglio in riunione plenaria.

L'assegnazione di ogni membro del Consiglio ad una sezione è fatta dal Presidente.

Ogni sezione elegge un Presidente. I Presidenti delle sezioni sono i Vice Presidenti del Consiglio e ne costituiscono col Presidente l'Ufficio di Presidenza.

Alla permanenza in carica e alla sostituzione dei Presidenti delle sezioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7.

PARATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE, *relatore*. La Commissione rinuncia agli articoli 15 e 16 e si rimette ai corrispondenti articoli del testo governativo.

PRESIDENTE. Il Ministro è d'accordo con la Commissione?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo nel tornare al progetto governativo per quel che riguarda gli articoli 15 e 16.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dei commi secondo e terzo dell'articolo 3 del testo ministeriale, che diventano articolo 15.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Consiglio elegge, nel proprio seno, due Vice-Presidenti.

« Il Presidente ed i Vice-Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza ».

PRESIDENTE. Senatore Caron, ella aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 15. In seguito alla nuova proposta della Commissione, credo che ella possa ritirare il suo emendamento.

CARON. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Boeri, ella insiste sull'emendamento da lei presentato al primo comma del testo della Commissione, tendente a sopprimere le parole: « Le deliberazioni sono sempre adottate dal Consiglio in riunione plenaria »?

BOERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 15 nel testo di cui è stata data testè lettura, corrispondente ai commi secondo e terzo dell'articolo 3 del testo ministeriale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16 nel testo della Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 16.

Un esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio e alle sue sezioni può essere affidato ad apposite commissioni da costituirsi, di volta in volta, con provvedimento del Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha rinunciato al suo testo ed ha invece accettato il corrispondente articolo del testo governativo e cioè l'articolo 8. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« L'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio può essere affidato ad apposite commissioni da costituirsi, di volta in volta, con provvedimento del Presidente ».

PRESIDENTE. Il senatore Caron aveva proposto di sopprimere, nel testo della Commissione, le parole: « e alle sue sezioni ». Tale emendamento, però, non ha più ragione di essere perchè il testo del Governo, a cui la Commissione ha aderito, non riproduce le predette parole.

Al testo della Commissione i senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli avevano proposto di aggiungere le seguenti parole: « nel seno del Consiglio ».

Credo che questo emendamento possa essere egualmente riferito al testo del Governo. Domando all'onorevole De Luca se vi insiste.

DE LUCA. Se ho assicurazione da parte della Commissione e del Governo che si è inteso con l'articolo dire quello che io dico con l'emendamento, non ho ragioni di provocare una votazione. Dato che gli atti parlamentari daranno atto di questo, non ho ragione di insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo avviso.

PARATORE, *relatore*. La Commissione è d'accordo con il senatore De Luca.

PRESIDENTE. Domando al Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è del parere dell'onorevole De Luca.

DE LUCA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8 del testo governativo, che diventa articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 17. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 17.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, quando il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un quarto dei membri ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Nobili, Fabbrì, Molè Salvatore, Grisolia, Tamburrano, Cermignani e Carmagnola il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« Il Consiglio si raduna annualmente nelle tre sessioni ordinarie di febbraio, giugno e ottobre e sempre quando l'urgenza dei compiti lo reclama. Determinano tale urgenza la richiesta di una delle Camere o del Governo, quella di un quinto dei consiglieri, e l'avviso del Presidente ».

Il senatore Nobili ha facoltà di svolgerlo.

NOBILI. Onorevole Presidente, i colleghi hanno certo rilevato che il mio emendamento ai primi due commi dell'articolo 17 è suggerito da ragioni di sostanza ma anche da ragioni di forma. Qui ci troviamo di fronte ad un istituto costituzionale che non può confondersi con una società commerciale della quale si debba regolare la convocazione del Consiglio di amministrazione. Mi pare quindi opportuno di parlare non di convocazioni, quando siano richieste dalle Camere o dal Governo, ma di stabilire che questo Consiglio debba tenere anche delle sessioni ordinarie, in quanto il suo lavoro si verrà adunando via via. Ci sono le iniziative che il Consiglio ha diritto di prendere ed allora perchè non si dovrebbero stabilire delle date periodiche? Ho tenuto conto dell'opportunità di frazionare l'anno in tre quadrimestri e mi pare che tre riunioni annuali fisse darebbero un tono di continuità ai lavori di questo Consiglio, che non dobbiamo considerare come un complesso di persone da riunire nel momento in cui servono e solo in quel momento. In sostanza, questo istituto deve essere un osservatorio dell'economia nazionale, un osservatorio in continua attività, perchè possa esercitare quel diritto di iniziativa al quale la sua organizzazione si è anche ispirata. Naturalmente deve tenersi conto che l'aver stabilito tre sessioni ordinarie per la riunione del Consiglio ridurrà di molto la necessità di convocazioni straordinarie e di urgenza, le quali non sono sempre facili e non sono sempre semplici, dato che si tratterà di raccogliere persone disseminate un po' per tutta l'Italia. Per questo io ho proposto la formula di sessioni ordinarie e di riunioni di urgenza, quando lo esige l'urgenza dei compiti. Ho stabilito da che cosa dipende questa urgenza, attenendomi allo schema della Commissione e del Governo. Io ho detto che determinano questa urgenza la richiesta di una delle Camere — allineandomi al voto già dato sull'articolo 8 — del Governo, di un quinto dei consiglieri e anche l'avviso del Presidente. Invece di un quarto, ho proposto un quinto, perchè per quanto la differenza sia lieve, quando si tratta di ragioni di vera urgenza, non è facile riunire un quarto di consiglieri che dovrebbero venire raccolti da tutta l'Italia. Questa diminuzione facilita l'operazione della riunione e l'attuazione della richiesta.

Queste son le ragioni essenziali delle modifiche che io propongo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso.

MARCONCINI. La Commissione ritiene di insistere sul suo testo. Il Consiglio sarà convocato tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prevedere riunioni ogni quadrimestre mi pare che conferisca molto poco alla funzionalità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Per assolvere a tale norma, basterà convocarlo per tre sedute all'anno. Credo che si possa prescindere da una convocazione ricorrente. Quando la Commissione ha esaminato il comma proposto dal Governo, in cui erano prevedute due sessioni annuali, ha inteso prevedere che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro debba avere una continuità funzionale al di là della necessità formale di riunioni periodiche. Ritengo che l'utilità del Consiglio, il contributo che può dare, i dati che può essere chiamato a fornire siano tanti, da non destare preoccupazioni, nel senso che possa cadere in desuetudine per mancata convocazione.

D'altra parte, se anche vi fosse una preoccupazione del genere, a ciò sovviene quanto è proposto nel testo della Commissione, e cioè che un quarto dei componenti può chiedere la convocazione. Insisto perchè sia mantenuto il testo della Commissione, che secondo me sottolinea ancora di più la continuità del lavoro da parte del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Domando al senatore Nobili se insiste sul suo emendamento.

NOBILI. Onorevole Presidente, io credevo che questa dovesse essere una istituzione seria. Se le risposte sono tali, io non insisto perchè il mio emendamento sia votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 17.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, quando il

Presidente lo ritenga opportuno o almeno un quarto dei membri ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

PRESIDENTE. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 18.

Alle riunioni del Consiglio e delle sue sezioni e commissioni hanno sempre la facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari, o loro delegati, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentiti, rappresentanti della pubblica Amministrazione e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto di voto.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo i senatori Bitossi e Fiore hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

” Alle riunioni del Consiglio e delle sue sezioni e commissioni hanno sempre la facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari delle Finanze e tesoro, del Lavoro e previdenza sociale, dell'Igiene e sanità, dell'Agricoltura e alimentazione, dell'Industria e commercio e dei Lavori pubblici ... ” ».

BITOSSÌ. Lo ritiro.

CARON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARON. Osservo che nel primo comma bisogna sopprimere le parole « sezioni e », in analogia con quanto precedentemente votato.

PARATORE, *relatore*. D'accordo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidererei conoscere il significato preciso delle parole « hanno sempre la facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari ». Poichè della materia che deve essere trattata dal Consiglio dell'economia sono competenti soltanto due Commissioni parlamentari, io vorrei sapere che cosa ha inteso dire con esattezza la Commissione speciale con questa dizione, vale a dire se intende che tutte le Presidenze delle Commissioni delle Camere possono intervenire, oppure no.

MARCONCINI. Si è inteso dire Commissioni senza distinzione specifica.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Evidentemente la Commissione si è voluta riferire a tutte le Commissioni interessate ai problemi dell'economia e del lavoro.

DE LUCA. Dichiaro che nell'incertezza mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 18, nel quale, per ragioni di coordinamento, debbono essere soppresse le parole: « sezioni e ». Lo rileggo:

« Alle riunioni del Consiglio e delle sue commissioni hanno sempre la facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari, o loro delegati, e i membri del Governo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma il senatore Rizzo Giambattista ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

” Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentiti, rappresentanti della amministrazione dello Stato e di ogni ente pubblico e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni ” ».

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

La variante tra il testo della Commissione e l'emendamento del senatore Rizzo sta in ciò: che nel testo della Commissione si dice: « rappresentanti della pubblica amministrazione », laddove nell'emendamento si dice invece: « rappresentanti della amministrazione dello Stato e di ogni ente pubblico ».

Però si inserisce in questo emendamento, o per lo meno in questo comma, un altro emendamento dei senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bissoni, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli, secondo cui alla parola: « rappresentanti » si dovrebbe sostituire la parola: « funzionari ». Questo emendamento può essere riferito sia al testo della Commissione, sia all'emendamento del senatore Rizzo.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento tende a chiarire l'articolo 18, secondo comma, in relazione anche con un articolo che abbiamo approvato sulla facoltà delle Regioni di chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Aderisce alla proposta, del senatore De Luca, di sostituire alla parola: « rappresentanti », l'altra: « funzionari »?

RIZZO GIAMBATTISTA. No, mantengo il mio emendamento così come è.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Posto che il senatore Rizzo Giambattista ha parlato delle Regioni, vorrei osservare che il mantenimento della sua formula: « amministrazione dello Stato e di ogni ente pubblico », può portare alla esclusione delle Regioni, in quanto le parole « ente pubblico » possono significare qualcosa di diverso dall'ente Regione.

Perciò, è esatto, è fondato quello che chiede l'onorevole Rizzo, ma sarebbe bene che si dicesse non « di ogni Ente pubblico », bensì « delle Regioni »: questa formula toglierebbe l'incertezza e la possibilità di qualsiasi discussione.

Avanzo questa formale proposta di emendamento all'emendamento del senatore Rizzo in relazione a quanto già stabilito nell'articolo 12 già approvato.

PRESIDENTE. Senatore Oggiano, mi faccia pervenire l'emendamento con le sei firme regolamentari.

Domando al senatore De Luca se mantiene il suo emendamento.

DE LUCA. A mio avviso, la dizione « rappresentanti » non può andare, perchè con essa si può intendere anche il Ministro o il Sottosegretario. Ora, a me non pare che la Commissione possa convocare Ministri e Sottosegretari; si tratta di un organo consultivo, e quindi può convocare funzionari, ma non imporre al Ministro o ai Sottosegretari di presentarsi, perchè altrimenti da organo ausiliario finirebbe per assumere il carattere di un organo primario.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del senatore Rizzo, debbo rilevare che la sua osservazione è giusta, ma che è anche giusto che si modifichi la dizione secondo quel che ha detto il senatore Oggiano, cioè: « lo Stato e le Regioni » perchè altrimenti se si parla di enti pubblici rientrano in essi tutti i Comuni d'Italia.

Sarei dunque favorevole a votare l'emendamento Rizzo, con la correzione che ho creduto di portare.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Fino a prova in contrario le Regioni sono enti pubblici autonomi, enti pubblici territoriali. Ho voluto usare la formula generica di enti pubblici perchè ritengo che in certi casi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possa avere interesse a chiamare un rappresentante di una provincia per essere informato di una determinata situazione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Allora parliamo di amministrazioni pubbliche e non di enti pubblici. Nelle amministrazioni pubbliche comprendiamo lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province, ma gli enti pubblici sono un'altra cosa o, almeno, possono essere un'altra cosa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Ministro, gli enti pubblici sono istituzionali o territoriali. Possiamo dire enti pubblici territoriali.

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Dichiaro che voterò l'emendamento Oggiano all'emendamento Rizzo perchè la preoccupazione del senatore Oggiano la trovo giustificata, mentre non giustifico quella del senatore Rizzo in quanto quando è detto che il Consiglio può chiedere che « intervengano rappresentanti della pubblica amministrazione e della Regione e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nella materia », evidentemente può essere interpellato anche il Sindaco di una città o di un Comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marconcini per esprimere l'avviso della Commissione.

MARCONCINI. La Commissione propone di sostituire alle parole: « della pubblica amministrazione », le altre: « delle pubbliche amministrazioni », ritenendo di comprendere in questa formula le Regioni, le Province e i Comuni.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, accetta questa proposta?

RIZZO GIAMBATTISTA. La accetto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Oggiano?

OGGIANO. Accetto anch'io la proposta della Commissione, rinunciando alla mia.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Su questa parte sono d'accordo. Dovrei fare dei rilievi a proposito dell'emendamento De Luca. Penso che sia inopportuno accogliere tale emendamento, perchè esso renderebbe possibile al Consiglio di chiamare nominativamente i singoli funzionari dell'Amministrazione. Ritengo che il Consiglio, se avrà bisogno di informazioni da un Ministero, dovrà rivolgersi al Ministro o al Sottosegretario. Il Ministro poi designerà la persona che lo può rappresentare davanti al Consiglio, così come è previsto dallo stesso testo dell'articolo che stiamo esaminando. Mi pare che noi dobbiamo assolutamente salvaguardare anche il principio gerarchico nel campo della pubblica amministrazione e, quindi, pregherei il senatore De Luca di non insistere sul suo emendamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Rinuncio al mio emendamento, dato che l'onorevole Ministro accetta il criterio che io volevo introdurre.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 18 con le modificazioni testè proposte dalla Commissione:

« Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentiti, rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Carmagnola, Cosattini e Zanardi hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Le amministrazioni dello Stato collegate alle attività economiche, sociali e del lavoro, degli enti parastatali e degli enti locali sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richieste dal Consiglio ».

Il senatore Carmagnola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. La discussione avvenuta poc'anzi giustifica il mio emendamento. Bisogna dare al Consiglio la possibilità di avere i dati che occorrono anche per evitare che vengano spostate inutilmente delle persone.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo del senatore Carmagnola.

MARCONCINI. Si tratta evidentemente di arricchire il materiale istruttorio sul quale il Consiglio dovrà condurre i suoi lavori. La Commissione non si oppone all'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dare il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Penso che questo emendamento sia pleonastico. È chiaro che, se il Consiglio deve dare pareri su materie economiche, dovrà avere tutti i dati. Ho però qualche pre-

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

occupazione dal punto di vista formale circa il potere dispositivo che sarebbe dato a un organo ausiliario. Bisognerebbe dire che le Amministrazioni dello Stato sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richieste dal Consiglio a mezzo dei Ministeri competenti. È opportuno affermare il concetto che i dati e le informazioni siano richiesti per il tramite dei Ministeri che esercitano la vigilanza su questi enti.

PRESIDENTE. Come formula la sua proposta, onorevole Ministro?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dopo le parole: « saranno richieste dal Consiglio », porrei le altre: « per il tramite dei Ministeri competenti ».

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, accetta la proposta del Ministro?

CARMAGNOLA. L'accetto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Ministro.

MARCONCINI. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Carmagnola che, con la modifica suggerita dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

« Le Amministrazioni dello Stato collegate alle attività economiche, sociali e del lavoro, degli Enti parastatali e degli Enti locali sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richieste dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato anche dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 18, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Lo rileggo:

« Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto di voto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 18 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 19.

Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 20, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 20.

Il Consiglio redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Canina, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli hanno proposto di sostituire la dizione di questo articolo con quella corrispondente del testo governativo, e cioè di ripristinare la dizione dell'articolo 14 del testo ministeriale.

DE LUCA. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 21.

Il Consiglio nazionale ha un Segretario generale, che sarà nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente del Consiglio nazionale medesimo.

Al Segretariato generale del Consiglio, salvo particolari esigenze, sarà addetto personale appartenente ad amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

PRESIDENTE. I senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bissori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione dell'articolo con quella corrispondente del testo governativo (ripristinare, cioè, la dizione dell'articolo 12 del testo del Ministero), sostituendo, alla fine del primo comma, alle parole: " sentito il Consiglio dei ministri " le altre: " sentiti il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed il Consiglio dei ministri " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per illustrare questo emendamento.

DE LUCA. Non mi sembra che richieda nessuna illustrazione, essendo chiarissimo nella sua formulazione. Pertanto mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Ministro se accettano questo emendamento.

MARCONCINI. La Commissione si attiene al proprio testo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Credo che sarebbe opportuno sentire, oltre al Presidente del Consiglio nazionale, anche il Consiglio dei ministri. Quindi non sono sfavorevole all'emendamento del senatore De Luca. Lo pregherei però di mettere prima il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore De Luca accetta la proposta dell'onorevole Ministro?

DE LUCA. Non ho nessuna difficoltà anche se mi sembra che l'ordine logico comporterebbe di sentire prima il Presidente del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 21 nel seguente testo, quale risulta dall'emendamento proposto dal senatore De Luca e dalla modificazione suggerita dall'onorevole Ministro:

« Il Consiglio ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

Come ho già comunicato, il senatore De Luca propone di ripristinare il testo ministeriale, il quale differisce dal testo della Commissione perchè non contiene l'inciso: « salvo particolari esigenze ».

Da parte dei senatori Bitossi e Fiore è stato poi presentato un emendamento del seguente tenore:

« Sostituire la dizione del secondo comma con le seguenti:

" Il Consiglio nazionale nomina ed assume il personale addetto al suo Segretariato generale e ne determina sia l'organico che il modo di assunzione ed il trattamento complessivo, in accordo, per quanto riguarda l'organico ed il trattamento, con il Ministero del tesoro " ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgere questa proposta di modificazione.

BITOSSI. Il motivo che mi ha indotto a presentare questo emendamento è ovvio. Credo che sia indispensabile che il Consiglio abbia un proprio organico alle dipendenze particolari del Consiglio stesso e quindi del suo presidente, e non funzionari dello Stato che poi svolgerebbero una funzione transitoria più o meno lunga.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono contrario all'emendamento Bitossi. Approvandolo daremmo al Paese l'impressione che un organo che, almeno nelle intenzioni comuni, deve servire a snellire il lavoro, rappresenta invece in se stesso un aggravio burocratico. La formazione di un organico significa ciò che tutti noi sappiamo; credo che nessuno debba sentire il bisogno di aggiungere organici ad organici.

1948-51 - DCCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 DICEMBRE 1951

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ho preso la parola tanto per sfogarmi. Sono contrarissimo a questo emendamento.

CARON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARON. Anche io sono nettamente contrario.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Bitossi.

MARCONCINI. La Commissione, preoccupata di non accrescere le burocrazie, mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non solo sono contrario all'emendamento Bitossi, ma confesso che proprio questo emendamento mi fa venire il dubbio se sia opportuno mantenere le parole « salvo particolari esigenze », che potrebbero aprire una breccia a chissà quante assunzioni particolari. Pregherei, perciò, il Presidente di far votare a parte questo inciso, al quale non sono favorevole, appunto perchè ho la preoccupazione che le particolari esigenze si andranno a mano a mano ingrandendo e probabilmente porteranno a numerosi casi di assunzione che sono contro lo spirito della legge.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ritengo che le ragioni esposte siano assorbenti. Abbiamo un tremendo problema che non si risolverà forse mai, ma che dovremo cercare di risolvere: il problema della burocrazia. Aumentare la burocrazia, in un momento come questo, mi sembrerebbe un assurdo anche nell'ordine sociale. Quindi sono contrarissimo all'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bitossi se insiste sull'emendamento.

BITOSSÌ. Dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal senatore Bitossi.

Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Consiglio nazionale nomina ed assume il personale addetto al suo Segretariato ge-

nerale e ne determina sia l'organico che il modo di assunzione ed il trattamento complessivo, in accordo, per quanto riguarda l'organico ed il trattamento, con il Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 21 nel testo della Commissione, procedendo per divisione così come è stato proposto dall'onorevole Ministro.

Leggo il comma quale risulta senza l'inciso, che sarà votato a parte:

« Al Segretariato generale del Consiglio, sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato all'uopo comandato ».

Questo testo è sostanzialmente identico a quello ministeriale.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'inciso: « salvo particolari esigenze », proposto dalla Commissione, ma non accettato dal Ministro. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 21 con le modificazioni introdotte. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 21.

Il Consiglio ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al Segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 22.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, il Consiglio economico nazionale (C.E.N.) istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 10 agosto 1947, e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Caron, Pezzini, Rizzo Giambattista, Tissi, Buizza e Carboni hanno proposto di aggiungere le parole:

« il Consiglio superiore dell'agricoltura istituito ».

Il senatore Caron ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARON. Già nella discussione generale ho proposto il problema, l'ho ripetuto poi al momento nel quale abbiamo votato il punto g) dell'articolo 2 e per una terza volta quando ho dovuto portare chiarimenti, avendo alcuni colleghi intervenuti frainteso il mio pensiero. Ripeto per la quarta volta il mio avviso sull'articolo 22. Leggendo tutto quello che la Commissione ha detto, ed ho cercato di rileggerlo anche stamane, ho compreso che la Commissione ha voluto scindere le due questioni: quelli che sono i Consigli cosiddetti tecnici dovevano permanere, gli altri a carattere economico dovevano scomparire per non dar luogo a duplicazioni. Analogamente alla soppressione del Consiglio superiore dell'industria, del Consiglio superiore del commercio — appena costituito in questi ultimi tempi — del Consiglio del commercio con l'estero, mi pare debba

essere soppresso per analogia anche il Consiglio superiore dell'agricoltura. Ciò non significa assolutamente che si voglia giudicare la importanza o meno di un settore, perchè, ripetendo quello che ho detto ieri, riconosco la importanza dell'agricoltura. Gli è che alla mia precisa domanda — ripetuta anche oggi a uno dei colleghi, il senatore Carrara, che ieri fece una dichiarazione di voto — non si è saputo trovare nessun argomento che mi dimostrasse la differenza sostanziale fra un Consiglio superiore del commercio, dell'industria e dell'agricoltura. Per queste ragioni di analogia e per quanto ha espresso chiaramente in tutti i suoi lavori la Commissione, mi pare di dover insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, senatore Caron, che nel testo dell'articolo 2 che il Senato ha approvato, fra gli organi a cui spetta di designare gli esperti nelle materie economiche e sociali è indicato il Consiglio dell'agricoltura; per cui io credo che il suo emendamento sia precluso.

CARON. Mi rimetto alla sua autorità e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 23.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono a carico di apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma è stato invece presentato un emendamento dai senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli, con cui si propone che si ripristini il corrispondente testo del Governo, e cioè il secondo comma dell'articolo 13 del progetto ministeriale. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati nella detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per illustrare questo emendamento.

DE LUCA. Non credo sia necessario un chiarimento. Del resto, se la Commissione non lo accetta, lo ritiro.

PARATORE, *relatore*. La Commissione non può accettarlo.

DE LUCA. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 23, nel testo proposto dalla Commissione, di cui si è già data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 24.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha chiesto di parlare il Presidente e relatore della Commissione. Ne ha facoltà.

PARATORE, *relatore*. Evidentemente, bisogna modificare il riferimento all'esercizio finanziario, che dev'essere quello 1951-52, nonchè l'indicazione del capitolo di bilancio. Quest'ultima modificazione, se non vi sono obiezioni, la Commissione si riserva di fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24 con la sostituzione, proposta dall'onorevole relatore, delle parole: « esercizio finanziario 1951-52 » alle altre: « esercizio finanziario 1949-50 » e con la riserva, formulata dallo stesso relatore, relativa alla indicazione del capitolo di bilancio, che sarà fatta in sede di coordinamento.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PRESIDENTE. Di questo articolo hanno proposto la soppressione, con distinti emendamenti, il senatore Boeri e i senatori De Luca, Carelli, Lazzaro, Marchini Camia, Varriale, Minoja, Bisori, Tommasini, Martini, Lavia, Donati, Di Rocco, Elia e Farioli.

Ha facoltà di parlare il senatore Boeri per illustrare il suo emendamento.

BOERI. Questo disegno di legge è stato presentato al Senato il 15 marzo 1949. Vogliamo davvero oggi, dicembre 1951, dichiarare che esso è tanto urgente da non potere aspettare neanche i rituali 15 giorni disposti dalla legge generale per la sua applicazione?

DE LUCA. Mi associo alle considerazioni del senatore Boeri.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione ed al Governo di esprimere il loro avviso in proposito.

PARATORE, *relatore*. La Commissione accetta la soppressione dell'articolo 25.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 25, proposto dai senatori Boeri e De Luca e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pertanto il disegno di legge consta di 24 articoli.

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Il Senato, approvando il disegno di legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fa voti che si proceda al più presto ad un rigoroso riesame di tutti i Consigli superiori consultivi (oltre quelli soppressi in base all'articolo 22 del disegno di legge), per adeguarne la struttura e la funzione a quelle del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per mantenere soltanto tutti quelli indispensabili per la loro competenza estranea all'economia e al lavoro ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

PARATORE, *relatore*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Domando al Ministro del lavoro di esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno Rizzo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Rizzo Giambattista, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Onorevoli colleghi, noi siamo stati sempre favorevoli alla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Proprio da parte nostra si è particolarmente insistito alla Costituente perchè questo istituto venisse costituito. Ma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che esce da questo progetto di legge non corrisponde a quello che era stato concepito alla Costituente. In sede di Commissione si era realizzata l'unità sopra un testo, e per tale unità noi avevamo fatto molte concessioni. Qui, però, si è andati oltre ogni limite consentito. Perchè quell'accordo è venuto a mancare? Che cosa è avvenuto? Chi ha scatenato questa offensiva, che ha spezzato in due l'Assemblea? Abbiamo perfino assistito alla stranezza che la Commissione ha votato contro se stessa. La maggioranza, valendosi della superiorità del numero, ha configurato un Consiglio che a nostro giudizio non risponde alle esigenze della nostra Repubblica. Due punti specialmente hanno importanza: la composizione del Consiglio, che risulta non quale noi l'abbiamo desiderata, e i compiti, che sono stati determinati in modo da farne un organo soggetto alla volontà del Governo, il quale non ha più nemmeno obbligo di consultare il Consiglio nazionale dell'economia.

In definitiva, noi siamo sempre stati e siamo ancora favorevoli al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: perciò non votiamo contro; però, non siamo favorevoli al modo come questo istituto è stato realizzato: perciò non possiamo approvarlo. Conclusione, ci asteniamo dal voto. Il significato di questo voto è chiaro: auguriamo che l'altro ramo del Parlamento migliori questo progetto di legge, ne corregga i difetti e lo renda tale da essere approvato da tutti gli italiani, come dovrebbe essere per ogni legge di attuazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, avvertendo che la Commissione procederà, a termini di Regolamento, al suo coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere se è vero che il suo Ministero abbia disposto che dalle Prefetture non sia comunicato, anche dietro richiesta, l'elenco delle segreterie comunali vacanti, ai segretari comunali vincitori di un concorso.

Chiede inoltre di sapere se detti vincitori hanno il diritto o meno di indicare alle Prefetture da cui dipendono la sede da essi prescelta, fra quelle ritenute vacanti perchè coperte da reggenti. E se i reggenti hanno il diritto di scelta della sede scavalcando i segretari di ruolo, oppure il loro diritto è subordinato alla scelta di questi ultimi, siano vincitori di recente concorso che segretari decani (2022).

LUCIFERO.

Al Ministro dei lavori pubblici. In relazione alla risposta scritta (data con oltre due mesi di ritardo) alla mia interrogazione n. 1865, chiedo di sapere: 1) l'ammontare dei residui crediti della S.A. Brevetti Androi, appaltatrice della costruzione del ponte Calafuria e quello della cauzione; 2) quale la spesa prevista per il rifacimento dell'impalcato del ponte; 3) quale è la « primaria ditta » di cui si avvale l'A.N.A.S. per eseguire « direttamente » i lavori di rifacimento e quali i termini del contratto con tale ditta; 4) quale la durata della deviazione del traffico (2023).

PISCITELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quanto è stato speso dall'A.N.A.S. per l'inizio della costruzione del ponte « alla scafa di Caiazzo » sulla strada statale 87 e perchè dal 1949 è rimasta sospesa quella costruzione necessaria per attuare la variante che abbrevia di circa sette chilometri il percorso fra Napoli e Campobasso (2024).

PISCITELLI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 7 dicembre, due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, con scadenza 1° gennaio 1961 (2032-*Urgenza*).

III. Discussione della mozione:

RICCI Federico, (BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed all'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco di azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera di: 1) che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2) che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3) che si revochino le concessioni esistenti; 4) che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

BENEDETTI Tullio. — *Referendum* popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali (970).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

V. Seguìto della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo o distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81, capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 266, capoverso, del Codice penale) (Doc. CLXIV);

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.